**751.** **Allegato B**

# ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

## INDICE

PAG.

*ATTI DI INDIRIZZO:*

*Mozioni:*

Ziello ..... 1-00619 22781

Bonetti ..... 1-00620 22791

*Risoluzione in Commissione:*

XIII Commissione:

Forattini ..... 7-00430 22794

*ATTI DI CONTROLLO:*

**Affari esteri e cooperazione internazionale.**

*Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):*

Onori ..... 2-00989 22796

**Ambiente e sicurezza energetica.**

*Interpellanza:*

Bonelli ..... 2-00988 22797

*Interrogazioni a risposta scritta:*

Costa Sergio ..... 4-09701 22799

Dori ..... 4-09703 22800

Dori ..... 4-09713 22801

Costa Sergio ..... 4-09715 22801

**Famiglia, natalità e pari opportunità.**

*Interrogazioni a risposta immediata:*

Ghirra ..... 3-03038 22802

PAG.

Polidori ..... 3-03039 22803

**Giustizia.**

*Interrogazione a risposta immediata:*

Onori ..... 3-03037 22804

*Interrogazione a risposta scritta:*

Ascari ..... 4-09711 22804

**Imprese e made in Italy.**

*Interrogazione a risposta scritta:*

Rosato ..... 4-09716 22805

**Infrastrutture e trasporti.**

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

Ascani ..... 5-06021 22806

*Interrogazione a risposta scritta:*

Giagoni ..... 4-09707 22807

**Interno.**

*Interrogazioni a risposta scritta:*

Dori ..... 4-09709 22808

Ascari ..... 4-09710 22809

**Istruzione e merito.**

*Interrogazioni a risposta scritta:*

Magi ..... 4-09705 22810

**N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.**

PAG.

Magi ..... 4-09712 22811
Onori ..... 4-09714 22812

**Lavoro e politiche sociali.**

*Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):*
Ferrari ..... 2-00990 22813

*Interrogazioni a risposta immediata:*
Nisini ..... 3-03040 22814
Bignami ..... 3-03041 22815
Guerra ..... 3-03042 22815
Lupi ..... 3-03043 22816
Mari ..... 3-03044 22817
Boschi ..... 3-03045 22818
Carotenuto ..... 3-03046 22818

PAG.

**Pubblica amministrazione.**

*Interrogazione a risposta scritta:*
Zaratti ..... 4-09708 22819

**Salute.**

*Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):*
Sportiello ..... 2-00991 22820

*Interrogazioni a risposta scritta:*
Ciancitto ..... 4-09702 22822
Magi ..... 4-09706 22823

**Università e ricerca.**

*Interrogazione a risposta scritta:*
Pandolfo ..... 4-09704 22824

## ATTI DI INDIRIZZO

*Mozioni:*

La Camera,

premesso che:

la Costituzione della Repubblica italiana riconosce, all'articolo 2, i diritti inviolabili dell'uomo e, all'articolo 3, la pari dignità sociale e l'uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, senza distinzione di sesso;

il diritto alla vita costituisce il presupposto fondamentale di ogni altro diritto e rappresenta un bene giuridico di valore primario, la cui tutela deve essere garantita a ogni persona, indipendentemente dal sesso, dall'età, dalla condizione sociale, dall'orientamento sessuale o da qualsiasi altra caratteristica personale;

il principio secondo cui la legge è uguale per tutti costituisce uno dei fondamenti irrinunciabili dello Stato di diritto e impone che ogni persona riceva un'effettiva tutela giuridica, così come ogni autore di reato sia chiamato a rispondere delle proprie condotte secondo criteri di responsabilità individuale, proporzionalità e certezza della pena;

ogni omicidio rappresenta una gravissima violazione del diritto alla vita e della dignità umana e deve essere perseguito con la massima fermezza, indipendentemente dal sesso della persona che commette il reato o che lo subisce, dalla loro provenienza, etnia o razza, dalla loro condizione personale o dal loro censo, dall'orientamento sessuale, dalla loro religione, o da qualsiasi altra caratteristica;

la tutela di tutte le persone vittime di violenza ed esposte a sopraffazione e violenza inter-relazionale – a prescindere dal loro sesso – nelle relazioni familiari e affettive e di chiunque subisca minacce, persecuzioni o aggressioni costituisce un dovere primario dello Stato, che deve essere assolto attraverso strumenti concreti di prevenzione, protezione e repressione;

la legge 2 dicembre 2025, n. 181, ha introdotto nel codice penale l'articolo 577-*bis*, istituendo una fattispecie autonoma di femminicidio, fondata sull'uccisione di una donna in presenza di determinate condizioni e motivazioni riconducibili a odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso o dominio in quanto donna, ovvero al rifiuto di instaurare o mantenere una relazione affettiva;

tale scelta legislativa solleva rilevanti interrogativi circa la necessità e la ragionevolezza di introdurre una fattispecie autonoma di omicidio che individua nella caratteristica personale della vittima un elemento qualificante del reato, anziché ricondurre ogni condotta omicidiaria a una disciplina unitaria, nella quale la gravità del fatto sia valutata sulla base della condotta, delle circostanze e della responsabilità individuale dell'autore;

la creazione di categorie penali fondate sull'identità della vittima richiede un'attenta valutazione dei principi di uguaglianza, ragionevolezza, determinatezza e proporzionalità, affinché la tutela di fenomeni specifici non determini ingiustificate differenziazioni nel valore giuridico attribuito alla vita umana;

non esistono vite umane di valore superiore o inferiore: l'uccisione di una donna, di un uomo, di un giovane, di un anziano, di un lavoratore o di una persona in condizione di fragilità costituisce sempre un attentato gravissimo alla vita umana e deve ricevere un'adeguata risposta penale;

il principio di uguaglianza non impedisce di riconoscere l'esistenza di fenomeni specifici di violenza domestica, persecuzione, sopraffazione e controllo nelle relazioni affettive, né di predisporre misure mirate di protezione delle persone maggiormente esposte, ma richiede che tali misure siano costruite sulla base delle condotte e delle situazioni di pericolo, senza introdurre gerarchie nel valore giuridico delle vittime;

la disciplina generale dell'omicidio già contempla strumenti sanzionatori particolarmente severi, comprese aggravanti

che consentono di valorizzare la premeditazione, i motivi abietti o futili, la crudeltà, le modalità della condotta e le altre circostanze previste dall'ordinamento, con possibilità di applicazione della pena dell'ergastolo;

la particolare gravità di un omicidio commesso nell'ambito di una relazione affettiva non deve essere sottovalutata, ma neppure può essere valutata esclusivamente attraverso una classificazione del movente interiore dell'autore, quando la condotta concreta e le circostanze del fatto devono costituire il fondamento della responsabilità penale;

la gelosia, la possessività, l'ira, l'invidia, l'avidità e gli altri moventi possono accompagnare condotte criminali di estrema gravità, indipendentemente dal sesso dell'autore e della vittima; il diritto penale deve pertanto adottare criteri coerenti, determinati e applicabili universalmente;

la precisione e la determinatezza delle fattispecie penali costituiscono garanzie fondamentali tanto per la libertà individuale quanto per l'effettività della giustizia, evitando che l'accertamento della responsabilità sia affidato a valutazioni eccessivamente indeterminate delle intenzioni o della personalità dell'imputato;

accanto ai profili di responsabilità individuale, l'analisi delle dinamiche di violenza inter-relazionale evidenzia, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, come determinati modelli culturali e normativi di matrice islamica, fondati su una rigida struttura gerarchica del nucleo familiare, possano favorire fenomeni di assoggettamento delle donne e dei componenti più giovani della famiglia, entrando in diretto contrasto con i principi costituzionali italiani di pari dignità e uguaglianza tra i sessi;

in tali contesti, l'esercizio dell'autorità da parte del capofamiglia uomo adulto, anche attraverso forme di correzione e repressione, trova spesso giustificazione in interpretazioni letterali di precetti religiosi, quali, in particolare, il versetto 34 della *sura* IV (*An-Nisā'*) del Corano, che sancisce la preposizione degli uomini sulle donne e contempla, nei confronti di quelle di cui si tema l'insubordinazione, l'ammonimento, l'allontanamento nel talamo e la percussione (« *battetele* »), legittimando pratiche di controllo coercitivo che coinvolgono tanto le donne quanto i figli minori, sia di sesso femminile sia di sesso maschile, educati all'obbedienza assoluta;

le rilevazioni internazionali confermano la pervasività di tali fenomeni nell'area del Medio Oriente e del Nord Africa (Mena), in cui la grande maggioranza dei Paesi è a prevalenza islamica: secondo i dati ufficiali Unicef (« *Violent discipline in the Middle East and North Africa region* » e « *a profile of violence against children and adolescents in the Middle East and North Africa* »), oltre l'80 per cento dei minori tra i 2 e i 14 anni nella regione (pari a circa 106 milioni di bambini e ragazzi, senza distinzione tra maschi e femmine) subisce regolarmente forme di disciplina violenta in ambito domestico e circa 7 su 10 (87 milioni) sono sottoposti a punizioni fisiche, mentre il rapporto Unicef « *Data brief on violence against children in the home* » rileva che in Nord Africa e Asia Occidentale il 26 per cento dei minori (52 milioni) vive con una madre che ha subito violenza dal *partner* nel corso dell'ultimo anno;

analogamente, secondo « *Facts and figures: ending violence against women and girls* » circa il 37 per cento delle donne nella regione araba ha subito almeno una forma di violenza nel corso della propria vita, con picchi documentati dall'indagine *images* (« *International men and gender equality study in the Middle East and North Africa* », realizzato in Egitto, Libano, Marocco e Palestina) in cui tra il 10 e il 45 per cento degli uomini sposati (il valore più alto in Egitto) ha dichiarato di aver esercitato violenza fisica contro la propria *partner*, mentre nel rapporto 2025 di *Amnesty international* sull'Afghanistan si denunciano l'aumento della violenza di genere e dei matrimoni forzati e precoci sotto un regime fondato su un'interpretazione restrittiva della sharia;

la direttiva (UE) 2024/1385 del 14 maggio 2024, che gli Stati membri devono

recepire entro il 14 giugno 2027, obbliga a perseguire come reati le mutilazioni genitali femminili (articolo 3), i matrimoni forzati (articolo 4) e le principali forme di violenza *online* (articoli da 5 a 8), condotte che l'ordinamento italiano punisce già in parte, in particolare con gli articoli 583-bis e 558-bis del codice penale;

tali condotte, e in particolare i matrimoni forzati, le mutilazioni genitali e le violenze commesse in nome del controllo familiare e del cosiddetto « onore », si manifestano anche in contesti familiari e comunitari nei quali una lettura integralista e islamista dei precetti religiosi è invocata a giustificazione della sottomissione delle donne: si tratta di una sfida diretta ai principi costituzionali di pari dignità e libertà della persona, che, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, il recepimento della direttiva deve affrontare con strumenti efficaci e senza alcuna tolleranza per il relativismo culturale;

la prevenzione degli omicidi e delle aggressioni nelle relazioni affettive richiede un approccio pragmatico, fondato sull'individuazione tempestiva dei segnali di pericolo, sulla valutazione concreta del rischio e sull'intervento delle istituzioni prima che le minacce e le condotte persecutorie degenerino in violenza fisica;

il programma politico di Futuro Nazionale individua nella prevenzione delle forme di violenza passionale, nel miglioramento del cosiddetto codice rosso, nel potenziamento dei dispositivi di controllo elettronico a distanza e nella formazione della magistratura strumenti prioritari per la protezione delle potenziali vittime – donne o uomini che siano – affermando altresì che l'assimilazione debba costituire un percorso obbligatorio fondato sulla padronanza della lingua italiana, sull'autosufficienza economica e sull'adesione ai valori fondamentali della nostra civiltà e che debba essere disposto l'allontanamento dal territorio nazionale nei confronti di chi viola le regole della convivenza civile o rifiuta il rispetto dei principi di uguaglianza e dei diritti inviolabili della persona sanciti dalla Costituzione;

la sicurezza del cittadino e la tutela della vittima devono rappresentare una priorità dello Stato, senza tuttavia rinunciare alle garanzie costituzionali, alla presunzione di innocenza e all'accertamento individuale delle responsabilità;

la giustizia deve essere rapida ed effettiva: ritardi nelle indagini, carenze organizzative, insufficienza di personale e mancata disponibilità di strumenti tecnologici possono compromettere la protezione delle vittime e consentire la reiterazione di condotte violente;

la giustizia riparativa non può costituire uno strumento sostitutivo della risposta penale nei confronti di chi si è reso responsabile di violenza, violenza sessuale e gravi condotte persecutorie, rispetto alle quali devono prevalere la tutela della persona offesa e l'accertamento della responsabilità;

la formazione delle forze dell'ordine, della magistratura e degli operatori sanitari e sociali deve essere orientata alla corretta valutazione del rischio, alla tempestività degli interventi, alla conoscenza delle dinamiche della violenza, incluse quelle legate a contesti familiari caratterizzati da rigide gerarchie e condizionamenti culturali, e alla prevenzione della vittimizzazione secondaria;

è necessario evitare che il contrasto alla violenza venga trasformato in una contrapposizione tra uomini e donne, promuovendo invece una cultura del rispetto reciproco, della responsabilità e della cooperazione tra i sessi;

la raccolta e l'analisi dei dati relativi agli omicidi, alle aggressioni, alle violenze inter-relazionali e ai reati sessuali devono essere rigorose, complete e disaggregate, considerando sesso, età, nazionalità, relazione tra autore e vittima, precedenti segnalazioni e contesto nel quale si sono verificati i fatti, così da consentire politiche di sicurezza fondate su evidenze verificabili;

la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza

*Kurt c. Austria* del 15 giugno 2021, ha precisato che le autorità devono reagire immediatamente alle segnalazioni di violenza domestica (inter-relazionale) e procedere a una valutazione del rischio autonoma, proattiva e complessiva, adottando misure preventive adeguate e proporzionate;

la Grande Camera della Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza *Osman c. Regno Unito* del 28 ottobre 1998, ha affermato che l'articolo 2 della Convenzione impone allo Stato di adottare misure operative preventive per proteggere la vita di chiunque sia minacciato da un altro individuo, quando le autorità sapevano o avrebbero dovuto sapere dell'esistenza di un rischio reale e immediato;

la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza *Maiorano e altri c. Italia* del 15 dicembre 2009, ha ravvisato la violazione dell'articolo 2 della Convenzione per la concessione della semilibertà a un condannato all'ergastolo che, durante il beneficio, ha ucciso due persone, riconoscendo il dovere dello Stato di valutare con rigore la pericolosità dei soggetti a rischio di recidiva;

la Corte europea dei diritti dell'uomo, nella sentenza *Scuderoni c. Italia* del 23 settembre 2025, ha nuovamente richiamato la necessità di una valutazione effettiva e tempestiva del rischio di violenza ricorrente, evidenziando le conseguenze dell'insufficiente diligenza delle autorità;

gli articoli 2 e 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo impongono agli Stati obblighi positivi di protezione della vita e dell'integrità personale, mentre gli articoli 49 e 50 della Convenzione di Istanbul richiedono indagini e procedimenti senza ritardi ingiustificati e una risposta tempestiva, appropriata e protettiva da parte delle autorità;

l'articolo 48 della Convenzione di Istanbul vieta il ricorso obbligatorio a procedure alternative di risoluzione dei conflitti, tra cui mediazione e conciliazione, per le forme di violenza contemplate dalla Convenzione, al fine di evitare che le vittime siano esposte a pressioni o condizionamenti;

l'articolo 42 della Convenzione di Istanbul impone agli Stati di garantire che, nei procedimenti penali per gli atti di violenza rientranti nel suo ambito di applicazione, la cultura, gli usi e i costumi, la religione, le tradizioni o il cosiddetto « onore » non siano considerati una giustificazione di tali atti;

i dati ISTAT relativi al 2024 registrano 327 vittime di omicidio, di cui 116 donne e 211 uomini, confermando che la tutela della vita e dell'incolumità personale costituisce una priorità generale dello Stato e deve riguardare ogni persona, indipendentemente da sesso, razza, religione, orientamento sessuale e da altre caratteristiche individuali;

secondo i dati ISTAT relativi ai centri antiviolenza, nel 2024 soltanto il 18,7 per cento dei provvedimenti di allontanamento, divieto di avvicinamento o ammonimento considerati dall'indagine è stato ottenuto entro sette giorni, mentre nel 12,3 per cento dei casi il tempo ha superato i due mesi, evidenziando la necessità di migliorare la tempestività della protezione;

la disponibilità di strumenti tecnologici di controllo a distanza, compresi i braccialetti elettronici, deve essere accompagnata da un sistema efficiente di attivazione, monitoraggio degli allarmi, collegamento con le forze dell'ordine e intervento tempestivo in caso di violazione delle prescrizioni;

la formazione specialistica della magistratura, delle forze dell'ordine e degli operatori sanitari e sociali rappresenta uno strumento essenziale per riconoscere i segnali di *escalation* della violenza, valutare il rischio e impedire la reiterazione delle condotte;

la rapidità dei procedimenti e l'effettività delle misure cautelari costituiscono elementi fondamentali per evitare che la persona esposta a pericolo rimanga priva di tutela durante le fasi più delicate del procedimento penale;

la disponibilità di strutture di accoglienza, servizi territoriali, assistenza legale e psicologica e strumenti di autonomia personale costituisce una componente essenziale della prevenzione della violenza e della protezione delle persone che intendono sottrarsi a situazioni di sopraffazione;

la giustizia riparativa, disciplinata dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, deve essere applicata nel rispetto della volontarietà, della sicurezza e della libertà della persona offesa e non può diventare uno strumento per sostituire l'accertamento penale, condizionare la vittima o attenuare automaticamente la responsabilità dell'autore;

l'educazione al rispetto nei percorsi scolastici, la formazione degli operatori che entrano in contatto con le vittime e il contrasto alla violenza digitale a contenuto sessuale sono ambiti nei quali la prevenzione può risultare efficace se e solo se fondata su contenuti oggettivi, su verifiche di efficacia e sul pieno coinvolgimento delle famiglie, evitando impostazioni ideologiche;

la violenza digitale a contenuto sessuale, che riguarda indistintamente donne e uomini, comprendente la diffusione non consensuale di immagini, video o audio intimi, i contenuti sessualmente espliciti falsificati mediante sistemi di intelligenza artificiale (cosiddetti *deepfake*), l'estorsione sessuale *online* (*sextortion*), gli atti persecutori e le molestie commessi con strumenti telematici, costituisce una forma di aggressione in rapida espansione, che colpisce chiunque, donne, uomini e in modo particolare i minori e che l'ordinamento contrasta già, tra l'altro, con gli articoli 612-*bis*, 612-*ter* e 612-*quater* del codice penale, quest'ultimo introdotto dalla legge 23 settembre 2025, n. 132; il recepimento della direttiva (UE) 2024/1385, in coordinamento con il regolamento (UE) 2022/2065 (*Digital services act*) e con il regolamento (UE) 2024/1689 sull'intelligenza artificiale, impone di verificare la completezza di tali fattispecie e di assicurare la rapida rimozione dei contenuti illeciti,

impegna il Governo:

1) ad affermare, nell'ambito delle politiche legislative e delle iniziative in materia di giustizia e sicurezza, il principio dell'uguaglianza del valore della vita umana, garantendo a ogni persona la medesima tutela penale indipendentemente dal sesso, razza, religione, orientamento sessuale e da altre caratteristiche individuali e da qualsiasi altra caratteristica personale;

2) a promuovere iniziative normative volte a una revisione della disciplina introdotta dalla legge 2 dicembre 2025, n. 181, attraverso il superamento dell'autonoma fattispecie di cui all'articolo 577-*bis* del codice penale e il ritorno a una disciplina unitaria del delitto di omicidio, nella quale siano adeguatamente valorizzate, attraverso circostanze aggravanti formulate con criteri generali e oggettivi, le condotte caratterizzate da prevaricazione, persecuzione, controllo coercitivo, abuso di relazioni di fiducia, motivi abietti o futili e violenza domestica, indipendentemente dal sesso della vittima e a prescindere dal sesso di chi commette o subisce il reato;

3) a valutare, nell'ambito delle iniziative di revisione della disciplina penale, anche l'adeguatezza dei livelli sanzionatori previsti per l'omicidio, assicurando che le condotte di particolare gravità siano punite con pene proporzionate alla colpevolezza individuale e che sia garantita la possibilità di applicare le più severe sanzioni previste dall'ordinamento;

4) ad astenersi da iniziative volte all'introduzione di ulteriori fattispecie penali fondate esclusivamente sull'appartenenza della vittima o del carnefice a una determinata categoria, riaffermando la funzione propria del diritto penale quale strumento di tutela dei beni giuridici, repressione delle condotte ille-

cite e accertamento delle responsabilità individuali, nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, ragionevolezza e determinatezza;

5) a contrastare con fermezza, per quanto di competenza, ogni forma di sopraffazione, violenza inter-relazionale, costrizione o abuso dei mezzi di correzione esercitata in ambito familiare anche nei confronti di donne, uomini, dei figli minori, maschi e femmine, anche mediante iniziative normative volte a escludere qualsiasi attenuante o giustificazione di natura culturale, consuetudinaria o religiosa, in attuazione dell'articolo 42 della Convenzione di Istanbul, e garantendo la piena prevalenza dell'ordinamento giuridico italiano e dei principi costituzionali di pari dignità e uguaglianza tra uomo e donna;

6) a rafforzare, per quanto di competenza, le misure di controllo sull'effettiva integrazione e sul rispetto dei valori costituzionali da parte dei cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, adottando, nei limiti e secondo le garanzie previste dalla legge e dalle convenzioni internazionali, provvedimenti rigorosi ed effettivi di revoca dei titoli di soggiorno e di allontanamento dal territorio della Repubblica nei confronti di coloro che si rendano responsabili di reati di violenza inter-relazionale, maltrattamenti, atti persecutori, costrizione al matrimonio o gravi violazioni dei diritti fondamentali e della pari dignità della persona;

7) a adottare, entro il 14 giugno 2027, tutte le iniziative normative e operative necessarie al pieno recepimento della direttiva (UE) 2024/1385, verificando l'adeguatezza delle fattispecie vigenti in materia di mutilazioni genitali femminili, matrimoni forzati e violenza *online* e rafforzandone l'effettiva applicazione, con particolare attenzione ai contesti familiari e comunitari in cui tali pratiche sono giustificate con asseriti precetti religiosi o consuetudinari di matrice islamista, attraverso l'emersione dei casi, la protezione delle vittime che denunciano e il contrasto alle pressioni dei familiari e delle comunità di appartenenza;

8) a predisporre un piano nazionale di prevenzione della violenza nelle relazioni affettive e familiari, con particolare attenzione ai segnali precoci di minaccia, persecuzione, intimidazione, controllo coercitivo, isolamento della vittima e progressiva *escalation* delle condotte aggressive, assicurando che ogni segnalazione attendibile sia valutata con tempestività e competenza;

9) ad adottare iniziative normative per rafforzare l'effettività del cosiddetto codice rosso, specificando che si debba applicare sia a donne che a uomini, eliminando le falle procedurali che possono determinare ritardi nella valutazione delle situazioni di pericolo, garantendo tempi certi per l'ascolto delle persone offese, per l'acquisizione degli elementi di prova e per l'adozione delle misure di protezione, nonché un coordinamento operativo tra forze dell'ordine, autorità giudiziaria, servizi sanitari e servizi sociali;

10) a potenziare la disponibilità dei dispositivi di controllo elettronico a distanza, compresi i braccialetti elettronici, per i soggetti sottoposti a misure cautelari o di protezione, assicurando adeguati stanziamenti, efficienza tecnologica, tempestiva attivazione e monitoraggio delle violazioni delle prescrizioni imposte dall'autorità giudiziaria;

11) a promuovere, per quanto di competenza, programmi permanenti di formazione specialistica per la magistratura requirente e giudicante, le forze dell'ordine, il personale sanitario, i servizi sociali e gli altri operatori coinvolti nella gestione dei casi di violenza, affinché siano in grado di riconoscere le situazioni ad alto rischio, incluse le dinamiche di controllo familiare e di sopraffazione legate a contesti culturali fondati gerarchicamente, valutare correttamente gli ele-

menti disponibili e adottare interventi tempestivi, equilibrati ed efficaci;

12) a garantire, per quanto di competenza, nei casi caratterizzati da un rischio concreto e documentato di reiterazione di gravi condotte violente, l'effettiva applicazione delle misure cautelari e di protezione previste dall'ordinamento, assicurando che le persone esposte a pericolo non siano lasciate prive di tutela per carenze organizzative o ritardi amministrativi, nel rispetto delle garanzie processuali e del principio di presunzione di innocenza;

13) ad adottare iniziative normative per rafforzare la certezza e la celerità della pena per gli autori di omicidi, violenze sessuali, maltrattamenti, atti persecutori e altri gravi reati contro la persona, limitando l'utilizzo di misure alternative nei confronti dei soggetti recidivi e pericolosi nei casi previsti dalla legge e assicurando che la risposta sanzionatoria sia effettiva e proporzionata alla gravità dei fatti;

14) a garantire, per quanto di competenza, nell'ambito delle politiche in materia di giustizia, che la giustizia riparativa non possa mai sostituire l'accertamento della responsabilità penale, la celebrazione del procedimento o l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, né possa essere imposta alla persona offesa o utilizzata per indurla a ritirare denunce, rinunciare alla tutela giudiziaria o accettare accordi; a promuovere iniziative normative per una revisione della disciplina vigente affinché, nei procedimenti relativi a omicidi, violenze sessuali, maltrattamenti, atti persecutori e gravi condotte violente, l'accesso a eventuali programmi riparativi sia subordinato a una rigorosa valutazione individuale del rischio, alla verifica della libertà e consapevolezza del consenso e all'assenza di qualsiasi condizione di soggezione o intimidazione, prevedendo l'esclusione nei casi in cui non sia possibile garantire la sicurezza e la libertà della persona offesa;

15) ad assumere iniziative normative per rafforzare la centralità della vittima nel sistema giudiziario, garantendo assistenza legale, psicologica e sociale, protezione durante il procedimento, informazione tempestiva sullo stato delle indagini e dei processi e strumenti efficaci per ottenere il risarcimento dei danni subiti a prescindere dal sesso della vittima;

16) ad adottare iniziative di competenza volte a sostenere adeguatamente le strutture di accoglienza, i centri antiviolenza, i servizi territoriali e le iniziative di assistenza alle persone vittime di violenza, a prescindere dal loro sesso, assicurando che gli interventi siano valutati sulla base della loro effettiva capacità di proteggere le persone e prevenire nuovi episodi di violenza;

17) a promuovere percorsi educativi rivolti ai giovani e agli adulti, fondati sul rispetto della dignità della persona, sulla responsabilità individuale, sulla capacità di governare le proprie emozioni, sulla gestione non violenta dei conflitti e sul valore della famiglia e delle relazioni affettive, evitando modelli educativi che alimentino contrapposizioni ideologiche tra uomini e donne;

18) a contrastare, per quanto di competenza, ogni forma di violenza e criminalità indipendentemente dalla provenienza, dalla nazionalità, dal sesso, dalla razza, dall'orientamento sessuale, dall'appartenenza sociale degli autori o delle vittime, assicurando l'applicazione delle norme penali a tutti i responsabili e promuovendo politiche di sicurezza basate su dati ufficiali, verificabili e disaggregati, senza generalizzazioni collettive;

19) a predisporre una relazione annuale al Parlamento sull'andamento degli omicidi e delle violenze inter-relazionali contenente dati relativi al sesso

delle vittime e degli autori, alla nazionalità, alla relazione tra le persone coinvolte, ai precedenti episodi di violenza segnalati, all'efficacia delle misure cautelari, ai tempi dei procedimenti e agli esiti giudiziari, così da consentire una verifica concreta dei risultati delle politiche di prevenzione e repressione, dando conto altresì delle iniziative legislative e amministrative adottate dal Governo in materia, indicando le risorse finanziarie necessarie, i tempi di realizzazione e gli indicatori di efficacia delle misure predisposte;

20) a potenziare i sistemi di raccolta, analisi e monitoraggio statistico dei dati relativi alle segnalazioni e alle denunce per episodi di violenza domestica, relazionale e intrafamiliare, prevedendo la rilevazione sistematica e disaggregata — riferita sia alla presunta vittima sia al soggetto segnalato o denunciato — dell'eventuale incidenza di fattori concomitanti, quali l'abuso di alcol, l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché la pregressa o attuale presa in carico da parte dei centri di salute mentale o di altri servizi territoriali sociosanitari, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali; ciò al fine di disporre di uno strumento analitico in grado di tracciare l'incidenza dei fattori di rischio individuali e delle vulnerabilità clinico-sociali associate agli episodi di violenza, acquisire una base informativa fondamentale per predisporre piani di reale prevenzione, strutturati ed efficaci, nonché per migliorare la valutazione del rischio di recidiva nei casi ad alta criticità e promuovere protocolli operativi integrati tra forze dell'ordine, autorità giudiziaria e servizi sociosanitari territoriali (centri di salute mentale e servizi per le dipendenze), garantendo interventi tempestivi, mirati e multidisciplinari sia a tutela delle vittime, sia per la presa in carico e il recupero dei soggetti autori di condotte violente;

21) ad adottare iniziative di competenza volte a dare piena attuazione agli obblighi positivi di protezione della vita e dell'integrità personale derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dalla Convenzione di Istanbul, assicurando che ogni segnalazione attendibile di violenza, minaccia o persecuzione sia sottoposta a una valutazione tempestiva e documentata del rischio, con particolare attenzione alla possibile reiterazione delle condotte e alla presenza di minori;

22) a predisporre un protocollo nazionale uniforme per la valutazione del rischio nei casi di violenza relazionale, maltrattamenti, atti persecutori e minacce gravi, prevedendo l'aggiornamento della valutazione in presenza di nuovi episodi, violazioni delle prescrizioni, minacce di morte, accesso abusivo all'abitazione, disponibilità di armi o altri indicatori di escalation;

23) a promuovere l'adozione e il rafforzamento di protocolli d'intesa operativi su tutto il territorio nazionale tra i centri di salute mentale i servizi per le dipendenze e i centri antiviolenza, al fine di garantire una presa in carico integrata e multidisciplinare delle situazioni di vulnerabilità psichiatrica o da dipendenza patologica associate a episodi di violenza domestica, relazionale e intrafamiliare, assicurando il tempestivo scambio informativo — nel pieno rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e della sicurezza delle vittime — nonché percorsi coordinati di supporto, prevenzione della recidiva e tutela sia delle persone offese, sia dei soggetti in stato di fragilità clinico-sociale;

24) ad adottare iniziative volte a garantire, per quanto di competenza, nei casi di rischio elevato, una presa in carico immediata e coordinata tra forze dell'ordine, autorità giudiziaria, servizi sanitari, servizi sociali e centri antiviolenza, a prescindere dal sesso della vittima, individuando un referente responsabile del coordinamento

e assicurando alla persona esposta al pericolo informazioni chiare sulle misure di protezione disponibili;

25) a potenziare la disponibilità dei braccialetti elettronici e degli altri dispositivi di controllo a distanza, prevedendo procedure per la loro attivazione entro ventiquattro ore dal provvedimento giudiziario, salvo impedimenti tecnici documentati, e assicurando la comunicazione immediata all'autorità giudiziaria e al pubblico ministero delle eventuali impossibilità di installazione, dei malfunzionamenti e delle violazioni rilevate;

26) a garantire che ogni allarme generato dai dispositivi elettronici sia gestito secondo procedure operative uniformi, con verifica della segnalazione, immediata valutazione del pericolo e attivazione delle forze dell'ordine secondo il livello di rischio, evitando che il dispositivo si riduca a un mero strumento formale privo di effettiva capacità protettiva;

27) ad adottare iniziative, per quanto di competenza, volte a prevedere, nell'ambito della formazione specialistica, un percorso iniziale non inferiore a ventiquattro ore e aggiornamenti annuali non inferiori a dodici ore, da realizzare con il coinvolgimento delle competenze scientifiche, professionali e operative disponibili, verificandone periodicamente l'efficacia;

28) a predisporre un sistema nazionale di monitoraggio dei tempi dei procedimenti relativi a maltrattamenti, violenza sessuale, atti persecutori e altri reati violenti, rilevando almeno i tempi tra denuncia, iscrizione della notizia di reato, audizione della persona offesa, richiesta e adozione delle misure cautelari, rinvio a giudizio e definizione del procedimento;

29) ad adottare iniziative di competenza volte a rafforzare le risorse umane e tecnologiche degli uffici giudiziari e delle forze dell'ordine maggiormente impegnati nella trattazione dei reati di violenza, individuando le situazioni di arretrato e predisponendo piani organizzativi per ridurre i tempi di risposta e impedire che ritardi e carenze amministrative compromettano la sicurezza delle persone;

30) a garantire adeguate risorse destinate ai centri antiviolenza che dovranno rivolgere i loro servizi a donne e uomini vittime di violenza inter-relazionale, alle case rifugio e ai servizi territoriali, con particolare attenzione ai territori caratterizzati da una minore disponibilità di strutture e posti letto, prevedendo strumenti di monitoraggio delle richieste di accoglienza respinte per indisponibilità di posti e dei tempi necessari per l'accesso alla protezione;

31) considerati i limiti applicati nella prassi operativa dalla maggioranza delle case rifugio all'accoglienza dei figli minori di sesso maschile, spesso esclusi dai regolamenti interni al compimento dei dodici o quattordici anni, come rilevato anche dai dati ufficiali ISTAT, a promuovere l'adozione di iniziative normative, anche recanti misure organizzative e finanziarie, anche attraverso l'aggiornamento delle linee guida e dei requisiti strutturali in sede di Conferenza unificata, volte a superare tale preclusione e a consentire l'accoglienza dei figli adolescenti insieme al genitore vittima di violenza, prevedendo soluzioni abitative dedicate, moduli di semi-autonomia o strutture a indirizzo segreto adeguatamente attrezzate affinché il minore possa rimanere con il genitore in stato di protezione, evitando così la separazione traumatica e il collocamento isolato in comunità o case famiglia;

32) considerato che condotte di violenza domestica, relazionale e intrafamiliare possono essere agite anche da soggetti di sesso femminile, tanto nei confronti di uomini quanto di altre donne, e che l'attuale assetto dei centri per uomini autori di violenza e dei

centri di ascolto uomini maltrattanti risulta strutturato e denominato esclusivamente al maschile, a promuovere, per quanto di competenza, il superamento di diciture e preclusioni basate sul sesso attraverso l'aggiornamento delle relative linee guida e dei requisiti organizzativi, affinché tali strutture siano rese accessibili a tutti gli autori di condotte violente o maltrattanti, indipendentemente dal genere, e siano potenziati al loro interno percorsi strutturati di supporto psicologico e di consulenza familiare e di coppia, ove compatibili con la tutela e la sicurezza delle persone coinvolte, al fine di prevenire la recidiva e favorire il recupero relazionale del nucleo;

33) a promuovere, nel rispetto delle garanzie costituzionali e della presunzione di innocenza, un sistema di monitoraggio delle violazioni delle misure cautelari e dei divieti di avvicinamento, dei nuovi episodi di violenza commessi da soggetti già segnalati o destinatari di provvedimenti e delle misure adottate per impedire la reiterazione delle condotte;

34) a garantire, per quanto di competenza, che la persona offesa sia informata in modo tempestivo, comprensibile e verificabile delle misure adottate a sua tutela, delle eventuali violazioni delle prescrizioni e delle procedure da attivare in caso di emergenza, predisponendo canali di comunicazione diretti con i servizi territoriali e le forze dell'ordine;

35) a predisporre, per quanto di competenza, un piano di rafforzamento della rete territoriale di protezione, con particolare attenzione alla disponibilità di posti nelle case rifugio, all'assistenza psicologica e legale, al sostegno economico e all'autonomia abitativa delle persone che intendano sottrarsi a situazioni di violenza e sopraffazione;

36) a trasmettere annualmente al Parlamento una relazione contenente dati disaggregati relativi agli omicidi e ai reati violenti, alle denunce, ai tempi dei procedimenti, alle misure cautelari adottate, ai dispositivi elettronici installati, ai tempi di attivazione, agli allarmi e alle violazioni registrate, alla formazione realizzata, alle strutture di accoglienza disponibili e alle richieste di protezione non soddisfatte, indicando, altresì, le risorse finanziarie effettivamente stanziate e utilizzate, il personale assegnato, gli obiettivi raggiunti e gli eventuali scostamenti, affinché il Parlamento possa verificare l'effettiva capacità delle politiche pubbliche di prevenire gli omicidi, proteggere le persone esposte a rischio e impedire la reiterazione delle condotte violente;

37) a promuovere nelle scuole di ogni ordine e grado, nell'ambito dell'autonomia scolastica e dei piani triennali dell'offerta formativa, iniziative di educazione al rispetto della dignità della persona, alla responsabilità individuale e alla gestione non violenta dei conflitti, previo consenso informato delle famiglie sui contenuti delle attività e sui soggetti chiamati a svolgerle e con esclusione di impostazioni ideologiche, nonché a valutare l'introduzione di percorsi di educazione economico-finanziaria e digitale, affidati a personale qualificato, quali strumenti di prevenzione della violenza, di uso consapevole e sicuro delle tecnologie e di promozione dell'autonomia personale;

38) ad adottare iniziative di competenza volte a istituire una *task force* multidisciplinare di esperti, composta da psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, pedagogisti e criminologi, incaricata di elaborare linee guida nazionali uniformi per i percorsi scolastici ed educativi dedicati all'educazione affettiva e relazionale, fondate su evidenze scientifiche e orientate alla prevenzione primaria dei fattori di rischio individuali, quali la disregolazione emotiva, l'impulsività, il disagio psichico e l'abuso di alcol o

sostanze stupefacenti, garantendo un approccio rigorosamente clinico, evolutivo e non ideologico, libero da condizionamenti legati alle teorie di genere e al paradigma esclusivo della violenza di genere, al fine di promuovere nei giovani la gestione sana delle emozioni, il rispetto reciproco e il benessere psicologico individuale;

39) nell'ambito del recepimento della direttiva (UE) 2024/1385, ad adottare iniziative per rafforzare gli strumenti di prevenzione e contrasto della violenza digitale, valutando l'estensione dell'articolo 612-*ter* del codice penale ai contenuti audio intimi e il coordinamento con l'articolo 612-*quater* del codice penale in materia di diffusione illecita di contenuti generati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, con specifico riferimento ai contenuti a carattere sessuale, assicurando un efficace contrasto all'estorsione sessuale *online*, al *cyberstalking* e alle molestie *online*, in particolare nei confronti dei minori, e promuovendo, in coerenza con il regolamento (UE) 2022/2065, obblighi effettivi per le piattaforme digitali di tempestiva rimozione dei contenuti illeciti e di prevenzione della loro ripubblicazione, anche mediante tecnologie di riconoscimento dei contenuti già segnalati (*hash matching*), nel rispetto della libertà di manifestazione del pensiero tutelata dall'articolo 21 della Costituzione.

(1-00619) « Ziello, Davide Bergamini, Bof, Calderone, Furgiuele, Pierro, Pozzolo, Ravetto, Sasso ».

La Camera,

premesso che:

la violenza maschile contro le donne è ormai riconosciuto come un fenomeno strutturale, alimentato anche da rapporti diseguali di potere, e che richiede al tempo stesso prevenzione, protezione, perseguimento dei reati e politiche coordinate e verificabili;

l'Italia è stata tra i primi Paesi a ratificare – con la legge 27 giugno 2013, n. 77 – la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (cosiddetta « Convenzione di Istanbul ») e ha poi progressivamente rafforzato la propria legislazione in materia, in particolare con la legge 19 luglio 2019, n. 69 (cosiddetta « codice rosso »), con la legge 5 maggio 2022, n. 53 – recante « Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere » –, con la legge 30 dicembre 2021, n. 234 – la quale ha reso strutturale il Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica –, con la legge 24 novembre 2023, n. 168, e, da ultimo, con la legge 2 dicembre 2025, n. 181 – la quale ha introdotto il delitto autonomo di femminicidio all'articolo 577-*bis* del codice penale, nonché ulteriori misure di tutela delle vittime;

la direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 reca norme necessarie minime in materia di reati e sanzioni, diritti e protezione delle vittime, assistenza, prevenzione e intervento precoce, fissando al 14 giugno 2027 il termine di recepimento;

l'articolo 2, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, della citata direttiva include espressamente il danno o la sofferenza economica nella definizione di violenza contro le donne e gli atti di violenza economica nella definizione di violenza domestica, anche tra ex coniugi o *partner*, e indipendentemente dalla convivenza. Nello specifico, la violenza economica può manifestarsi attraverso privazione o controllo del denaro, ostacoli al lavoro, appropriazione del reddito, imposizione di obbligazioni o indebitamento e controllo degli strumenti bancari, condotte che richiedono risposte specifiche, pur non costituendo tutte autonome fattispecie di reato introdotte dalla stessa direttiva;

ciò dimostra come la risposta alla violenza economica debba proseguire, a partire dal rafforzamento degli strumenti nazionali di autonomia, quali il reddito di libertà – introdotto dall'articolo 105-*bis* del

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, destinato alle donne vittime di violenza seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali, consistente in un importo pari a 530 euro mensili per un massimo di dodici mensilità –, nonché il microcredito di libertà – promosso mediante il protocollo d'intesa del 3 dicembre 2020 tra il Dipartimento per le pari opportunità, Abi, Federcasse, Ente nazionale per il microcredito e Caritas italiana quale strumento di accesso al credito e accompagnamento all'autonomia economica;

l'articolo 25, paragrafo 1, lettera *a)*, della direttiva (UE) 2024/1385, invece, impone che i servizi di assistenza specialistica forniscano informazioni e assistenza su questioni pratiche inerenti al reato, compreso l'accesso all'alloggio, l'istruzione, la cura dei minori, la formazione, il sostegno finanziario e la conservazione o la ricerca del lavoro, anche indipendentemente dalla presentazione di querela, mentre l'articolo 28 disciplina i servizi di consulenza per molestie sessuali sul lavoro che costituiscano reato secondo il diritto nazionale. L'articolo 24 riconosce, altresì, il diritto delle vittime a chiedere all'autore del reato il risarcimento integrale dei danni derivanti da reati di violenza contro le donne o domestica, mentre gli articoli da 16 a 18 disciplinano la valutazione individuale del rischio, le esigenze di assistenza e l'indirizzamento ai servizi;

l'articolo 34, paragrafi 1, 2 e 5, prescrive misure preventive globali, campagne o programmi di sensibilizzazione fin dalla più tenera età, contrasto degli stereotipi di genere, promozione dell'uguaglianza e del rispetto reciproco, mentre il paragrafo 8 disciplina la prevenzione della violenza *online* e l'alfabetizzazione digitale. Nello specifico, il considerando 74 richiama, quale possibile ambito di prevenzione, l'istruzione formale e il potenziamento dell'educazione alla sessualità, delle competenze socio-emotive, dell'empatia e delle relazioni sane e rispettose. L'articolo 14 della Convenzione di Istanbul prevede, infine, misure educative adeguate all'età su uguaglianza, ruoli non stereotipati, rispetto reciproco e soluzione non-violenta dei conflitti;

all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, la direttiva prescrive misure per promuovere il ruolo centrale del consenso libero nelle relazioni sessuali, campagne e materiali di educazione al consenso, adattati all'evoluzione delle capacità dei destinatari, nel rispetto dell'autonomia fisica e dell'integrità sessuale;

il capo 2 della direttiva disciplina, tra l'altro, i cosiddetti « Reati di sfruttamento sessuale femminile e minorile », tra i quali categorizza le mutilazioni genitali femminili (articolo 3), il matrimonio forzato (articolo 4), la condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato (articolo 5), lo *stalking online* (articolo 6), le molestie *online* (articolo 7) e l'istigazione *online* alla violenza o all'odio (articolo 8), mentre l'articolo 23 disciplina ordini e misure relativi a materiale *online*;

alcuni di questi reati trovano già da tempo un proprio collocamento nel codice penale italiano. Tuttavia, con riferimento al delitto riconducibile alla condivisione non consensuale di materiale intimo o manipolato – di cui all'articolo 5 della direttiva – non risulta attualmente coperta la fattispecie della minaccia non consensuale di materiale intimo o manipolato al fine di costringere una persona a compiere un determinato atto, acconsentirvi o astenersi dallo stesso. Inoltre, in riferimento agli adempimenti necessari al fine di procedere prontamente alla rimozione del materiale *online*, la procedura attualmente prevista dall'articolo 144-*bis* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, riguarda unicamente il materiale sessualmente esplicito e richiede, pertanto, un'opportuna integrazione;

l'articolo 15, paragrafo 5, prevede, invece, che le indagini o l'azione penale relative ad atti di stupro non dipendano dalla querela o denuncia della vittima e che il procedimento non si interrompa per il solo ritiro della stessa. La medesima disposizione prescrive, altresì, la procedibilità d'ufficio per il reato di stupro, rispetto alla

quale è assolutamente necessario un approfondimento rispetto a quanto previsto dall'ordinamento penale italiano, in relazione, in particolare, all'articolo 609-*bis* del codice penale, il quale sanziona in un unico reato condotte di violenza sessuale di gravità differenziata e per le quali si procede normalmente a querela di parte, ai sensi dell'articolo 609-*septies*, salve le eccezioni ivi previste – tra le quali la violenza sessuale in danno di minore o quella commessa da pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni;

la direttiva disciplina, altresì, l'assistenza specialistica, i centri per le vittime di violenza sessuale, le linee telefoniche, le case rifugio, l'assistenza e la sicurezza dei minori e l'assistenza mirata ai gruppi a rischio, richiamando anche la necessità di forme di coordinamento delle politiche, di piani d'azione e di cooperazione tra istituzioni e consultazione della società civile, fissando al 14 giugno 2029 il termine per l'adozione dei piani d'azione nazionali. La direttiva demanda inoltre agli Stati membri l'istituzione di un sistema per la raccolta, lo sviluppo, la produzione e la diffusione delle statistiche sulla violenza contro le donne e sulla violenza domestica;

la piena attuazione della direttiva (UE) 2024/1385 richiede, dunque, una continuità dei finanziamenti in materia, nonché indicatori misurabili e una verifica della disciplina italiana vigente, al fine di evitare che dal recepimento derivino sovrapposizioni o regressioni nella tutela delle vittime di violenza di genere. In particolare, la continuità delle riforme legislative italiane – dalla ratifica della Convenzione di Istanbul fino alla legge n. 181 del 2025 – costituisce il fondamento sul quale innestare il recepimento del diritto europeo, assicurando coerenza tra prevenzione, repressione dei reati, tutela delle vittime e monitoraggio dei risultati;

la prevenzione della violenza di genere richiede il coinvolgimento dell'intera società, coinvolgendo le istituzioni scolastiche, le università, i luoghi di lavoro, i servizi sanitari e sociali, il mondo dello sport, le realtà associative, i mezzi di informazione e le piattaforme digitali,

impegna il Governo:

1) ad assumere iniziative normative volte a dare piena e tempestiva attuazione – e comunque entro il 14 giugno 2027 – alla direttiva (UE) 2024/1385, in continuità con le riforme legislative già approvate, verificando puntualmente la conformità dell'ordinamento nazionale, completando gli adeguamenti necessari e fornendo alle Camere elementi sull'avanzamento del recepimento;

2) ad adottare iniziative al fine di rafforzare le politiche di prevenzione e di educazione, in attuazione degli articoli 34 e 35 e alla luce del considerando 74 della predetta direttiva, anche mediante linee guida nazionali per percorsi di educazione alla sessualità, all'affettività, al consenso e al rispetto, proporzionati all'età e al grado di maturazione dei bambini e dei ragazzi, con formazione degli insegnanti, sia attraverso il coinvolgimento delle famiglie che una diffusione omogenea nelle scuole;

3) a contrastare efficacemente le nuove forme di violenza *online*, comprese la diffusione non consensuale e la minaccia di diffusione di materiale intimo o manipolato, lo *stalking*, le molestie e l'istigazione alla violenza o all'odio, assumendo iniziative normative volte ad adeguare, ove necessario, le fattispecie penali e gli strumenti di tutela e rimozione dei contenuti, conformemente a quanto previsto dagli articoli da 5 a 8 e 23 della direttiva;

4) a rafforzare la protezione e la presa in carico delle vittime, con valutazioni tempestive del rischio, assistenza specialistica accessibile, protezione dei minori, prevenzione della vittimizzazione secondaria e formazione degli operatori;

5) ad assumere iniziative di competenza per promuovere una responsabilità condivisa nella prevenzione e nel contrasto

alla violenza in tutti i contesti del Paese, inclusi luoghi di lavoro, la scuola, le università, lo sport, la sanità, i servizi sociali, l'informazione e gli ambienti digitali, valorizzando le parti sociali e assicurando, in particolare, le misure di consulenza sulle molestie sessuali sul lavoro previste, in particolare, dall'articolo 28 della direttiva;

6) ad assumere iniziative, anche normative, volte a consolidare e a finanziare in modo stabile e pluriennale le reti territoriali dei centri antiviolenza, delle case rifugio e dei servizi specialistici, valutando anche la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni in tale ambito;

7) ad adottare iniziative, anche normative, al fine di potenziare gli strumenti di autonomia economica e di contrasto alla violenza economica, dando continuità e rafforzando il reddito di libertà e il microcredito di libertà, anche con misure di accompagnamento finanziario, di accesso al lavoro e strumenti di tutela rispetto all'indebitamento imposto, assicurando, altresì, il coordinamento istituzionale, la partecipazione delle associazioni e la raccolta dei dati secondo quanto prescritto dal capo 6 della direttiva.

(1-00620) « Bonetti, Richetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino ».

*Risoluzione in Commissione:*

La XIII Commissione,

premesso che:

con oltre 1,5 milioni di alveari l'Italia si conferma tra i principali Paesi europei per patrimonio apistico. Le 769 aziende rilevate dal recente rapporto Crea raccontano di un settore in evoluzione, dove competenze, ricambio generazionale, biologico e capacità di innovazione diventano fattori sempre più importanti per affrontare un contesto complesso;

il valore strategico dell'apicoltura, tuttavia, convive con una sostenibilità economica ancora delicata. La produzione di miele non è sufficiente, da sola, a descrivere la tenuta delle aziende: contano la resa degli alveari, l'organizzazione del lavoro, il peso dei costi, la capacità di valorizzare il prodotto e la possibilità di accedere a mercati più remunerativi. I costi di produzione — con un costo economico totale vicino a 9,7 euro al chilogrammo (comprensivo del costo del lavoro) — confermano che la competitività del miele italiano dipende sempre più dalla capacità di trasformare qualità, origine e servizi ecosistemici in valore riconosciuto dal mercato;

la produzione nazionale di miele, stimata in circa 44 mila tonnellate, resta esposta a forti incertezze. Siccità, eventi estremi e alterazioni delle fioriture rendono i raccolti più incerti e aumentano i costi necessari a garantire la sopravvivenza delle colonie. La perdita di *habitat* rurali, la diffusione delle monocolture e la riduzione della varietà delle fioriture limitano ulteriormente la disponibilità di nettare e polline. A queste pressioni climatico-ambientali si aggiungono i danni provocati da nuovi e vecchi parassiti e predatori, con un aumento delle spese necessarie per proteggere o rimpiazzare gli alveari;

le imprese apistiche, come tutte le aziende agricole, oltre a sostenere costi sempre più importanti per carburanti, energia e lavoro, hanno visto crescere in maniera esponenziale anche le spese per medicinali veterinari, nutrizione di soccorso e ripopolamento. La combinazione di questi costi con raccolti insufficienti e prezzi non remunerativi del miele italiano compromette il reddito aziendale, gli investimenti e il ricambio generazionale;

la concorrenza internazionale sleale richiede controlli efficaci e una tracciabilità verificabile. Le nuove aperture commerciali dell'Unione europea hanno ulteriormente penalizzato il mercato del miele e devono urgentemente essere accompagnate dal monitoraggio degli effetti su prezzi e redditi e devono prevedere efficaci stru-

menti di salvaguardia quando ne ricorrano le condizioni;

la nuova direttiva Unione europea « *Breakfast* » è ancora lontana dall'essere a regime, soprattutto per la parte relativa alle metodologie di analisi per il controllo dei mieli autentici, con evidenti e irreparabili danni al normale funzionamento del mercato del miele in Unione europea, palesemente condizionato da grossi contingenti di prodotto di provenienza extra Unione europea, e di dubbia autenticità, come emersa dalla stessa indagine della Commissione europea del 2022;

la valorizzazione del miele italiano richiede, inoltre, impegni concreti da parte di istituzioni, confezionatori e grande distribuzione. Il rischio è che la permanenza sul mercato da parte delle aziende sia accompagnata parallelamente dalla rinuncia alla giusta remunerazione del lavoro e dal rinvio degli investimenti. La tenuta delle imprese professionali deve quindi essere considerata un obiettivo di politica agricola e ambientale, anche per preservare la presenza degli allevamenti nelle aree più fragili;

la legge 24 dicembre 2004, n. 313, riconosce il valore nazionale dell'apicoltura per l'ambiente e l'agricoltura e pone tra le proprie finalità l'impollinazione naturale e la biodiversità apistica, con attenzione all'ape italiana e alle popolazioni autoctone. A questi obiettivi devono corrispondere misure che rendano sostenibile il lavoro delle imprese e preservino gli allevamenti nei territori,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative volte a prevedere, per l'anno 2026, un contributo straordinario *una tantum* per l'acquisto di gasolio non agricolo impiegato nei mezzi aziendali adibiti al trasporto degli alveari per l'esercizio del nomadismo, da erogare con procedure semplificate sulla base dei consumi documentati;

ad adottare iniziative normative per introdurre un credito d'imposta a favore delle imprese che stipulano con gli apicoltori contratti pluriennali di acquisto recanti quantità programmate, impegni di ritiro, criteri trasparenti di determinazione del prezzo e tracciabilità delle forniture;

a promuovere la stipula di accordi di filiera tra apicoltori, singoli o associati, confezionatori e grande distribuzione organizzata, volti alla programmazione degli acquisti, alla valorizzazione dell'origine nazionale e al riconoscimento di una remunerazione coerente con i costi di produzione;

a rafforzare i controlli alle frontiere e lungo l'intera filiera commerciale, incluse le fasi di miscelazione, integrando analisi di laboratorio e verifiche documentali sulla coerenza tra origine dichiarata, lotti e volumi movimentati — considerando l'anomalia del prezzo quale indicatore di rischio — nonché a pubblicare periodicamente i dati aggregati sugli esiti delle ispezioni;

a sollecitare in sede europea la definizione di tempi certi per l'operatività della « Piattaforma miele » dell'Unione europea, la validazione dei metodi analitici contro le adulterazioni e l'attivazione del laboratorio europeo di riferimento, nonché ad assicurare il monitoraggio sull'impatto degli accordi commerciali internazionali e l'attivazione delle clausole di salvaguardia al ricorrere dei relativi presupposti;

ad avviare una campagna istituzionale di informazione rivolta ai consumatori per favorire una corretta lettura delle etichette — con particolare riguardo all'origine del prodotto e alla composizione delle miscele — e per valorizzare la funzione svolta dall'apicoltura nazionale per la tutela della biodiversità e dell'impollinazione;

a sostenere, nell'ambito dei negoziati sulla futura politica agricola comune, l'introduzione di un pagamento accoppiato al reddito per il settore apistico, nonché il mantenimento dell'intervento settoriale già previsto dall'Ocm miele, salvaguardandone la dotazione finanziaria europea e assicurando un cofinanziamento nazionale nella misura del 70 per cento;

a garantire la continuità e il potenziamento delle misure di sostegno al servi-

zio di impollinazione, adottando iniziative volte ad assumere, per quanto di competenza un maggiore coordinamento tra le regioni volto a ridurre le disomogeneità applicative e gli oneri amministrativi, tenendo conto della mobilità degli apiari;

ad adottare iniziative di competenza volte a incentivare, anche nel quadro della programmazione Pac, la semina di essenze nettarifere e pollinifere, la diversificazione delle fioriture e il ripristino degli *habitat* di interesse apistico, includendo la tutela degli insetti impollinatori tra i criteri di valutazione delle pratiche colturali;

ad adottare iniziative per rifinanziare gli interventi di prevenzione e contenimento delle specie aliene invasive — a partire da *Vespa velutina* e tenendo conto delle pressioni esercitate da *Vespa orientalis* — definendo una regia pubblica nazionale basata su protocolli condivisi tra amministrazioni, servizi veterinari e organizzazioni di settore per garantire sorveglianza, assistenza tecnica e interventi tempestivi.

(7-00430) « Forattini, Marino, Romeo, Andrea Rossi, Vaccari, Stumpo ».

* * *

## ATTI DI CONTROLLO

### *AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE*

*Interpellanza urgente*
*(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della cultura, per sapere – premesso che:

il cinema rappresenta una delle più alte forme di espressione artistica e di dialogo tra i popoli e la legge 14 novembre 2016, n. 220, lo riconosce quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale;

la grande tradizione cinematografica russa appartiene al patrimonio culturale europeo, e proprio per questo non può essere trasformata in strumento di legittimazione di un regime che da cinque anni conduce una guerra di aggressione contro l'Ucraina;

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa è in vigore dal 15 giugno 2006 l'Accordo sulla collaborazione nel settore della cinematografia, fatto a Roma il 28 novembre 2002 e ratificato con la legge 9 dicembre 2005, n. 257, il cui articolo 13 prevede una durata biennale con rinnovo tacito per periodi biennali successivi e consente a ciascuna Parte di denunciarlo mediante notifica scritta almeno tre mesi prima di una scadenza biennale, mentre l'articolo 12 istituisce una Commissione mista italo-russa con cadenza biennale;

dal 21 al 23 novembre 2026 era in programma a Roma un « Festival del cinema russo in Italia » promosso dalla Casa russa, centro culturale gestito dall'Agenzia federale russa per la Comunità degli Stati Indipendenti, i connazionali all'estero e la cooperazione umanitaria internazionale (*Rossotrudnichestov*), sottoposta a misure restrittive dell'Unione europea, con la partecipazione dell'agenzia governativa *Roskino* e il patrocinio del Ministero della cultura russo e dell'Ambasciata della Federazione russa in Italia; tra gli ospiti annunciati figurava il regista Andrej Michalkov-Končalovskij che, secondo il *network* delle associazioni ucraine in Italia, sostiene apertamente l'invasione dell'ucraina ed è già destinatario di sanzioni ucraine;

il 17 novembre 2026 la società proprietaria del cinema Barberini ha revocato la disponibilità delle sale, spiegando di aver appreso solo in un secondo momento del coinvolgimento diretto di istituzioni governative russe e di soggetti per i quali sono state sollevate questioni di compatibilità con il regime sanzionatorio dell'Unione europea;

la direttrice della Casa russa, Daria Pushkova, ha invocato proprio l'Accordo

del 2002 per sostenere che la proiezione di film russi in Italia può essere limitata esclusivamente nei casi previsti dalla legislazione nazionale, dichiarando che il festival si terrà « finché la Farnesina non annullerà » l'evento, e secondo notizie di stampa la rassegna sarebbe stata trasferita nella sede della Casa russa;

secondo fonti stampa, il Ministro della cultura ha dichiarato di non disporre di strumenti normativi per impedire l'evento, mentre la decisione su un accordo internazionale spetta al Governo su iniziativa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

gli interroganti hanno presentato la proposta di legge A.C. 3009 volta a dare attuazione nell'ordinamento nazionale al divieto di diffusione dei contenuti dei media russi sanzionati previsto dal regolamento (UE) n. 833/2014, ivi comprese le proiezioni in presenza, e la vicenda del festival conferma come strumenti nati per la cooperazione culturale possano essere impiegati quale veicolo di propaganda e quale argomento giuridico opposto alle istituzioni italiane;

la prossima scadenza biennale dell'Accordo cade il 15 giugno 2028 e il termine per un'eventuale notifica di denuncia è pertanto fissato al 15 marzo 2028 –:

quali siano le ragioni per cui l'Accordo del 2002 con la Federazione russa resta pienamente operativo, anche alla luce del suo utilizzo da parte di enti sottoposti a misure restrittive dell'Unione europea, e se il Governo intenda valutare l'adozione di iniziative per la sospensione dell'Accordo o la sua denuncia ai sensi dell'articolo 13, salvaguardando al contempo la circolazione delle opere e degli autori russi indipendenti e dissidenti.

(2-00989) « Onori, Richetti ».

* * *

*AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA*

*Interpellanza:*

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, per sapere – premesso che:

l'Italia è chiamata a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo europeo di neutralità climatica entro il 2050. Le evidenze scientifiche indicano la necessità di raggiungere emissioni nette pari a zero a metà secolo per limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali;

nel 2023 l'Unione europea ha adottato una serie di proposte legislative (il cosiddetto pacchetto « *Fit for 55* »), che le consentiranno di raggiungere il proprio obiettivo climatico del 2030;

tra le diverse tecnologie di produzione da fonti rinnovabili emerge quale modello innovativo l'eolico offshore galleggiante, una tecnologia che permette di installare turbine eoliche su piattaforme galleggianti in acciaio o in acciaio e cemento ancorate ai fondo marino;

il decreto Fer 2 (decreto ministeriale 19 giugno 2024, in vigore dal 13 agosto 2024) è il provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che promuove la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili innovativi o con costi di generazione elevata quali: biogas e biomasse solare termodinamico, geotermoelettrico (tradizionale con innovazioni e zero emissioni), eolico *offshore*, fotovoltaico *floating* (sia *off-shore* che su acque interne), energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina;

il citato decreto, con un potenziale di 4,6 GW dei quali 3,8 GW dedicati ai progetti di eolico *offshore*, ad oggi non ha prodotto aste competitive per i progetti di eolico marino d'altura nonostante la presenza di numerose autorizzazioni positive di Valutazione d'impatto ambientale già rilasciate per circa 3 GW e altrettanti pro-

getti per altri 3 GW in fase di imminente autorizzazione;

i progetti di eolico *offshore* presentati in Italia sono diversi, le richieste di connessione a Terna ad oggi ammontano a circa 67 GW e gli sviluppatori hanno investito ingenti somme di denaro tra progettazione e oneri istruttori V.i.a.;

l'attuale ritardo sta comportando oltre che una sfiducia negli investitori, anche l'impossibilità per i progetti di eolico *offshore* di concorrere al 2030 al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni, all'indipendenza energetica nazionale e allo sviluppo di nuove filiere industriali, soprattutto nel Mezzogiorno;

da diversi mesi la Direzione generale mercati e infrastrutture energetiche del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha avviato un confronto con le associazioni di categoria e alcune imprese per una revisione del Fer 2, affinché vengano apportati alcuni correttivi al provvedimento;

l'attuazione del Fer 2, secondo uno studio presentato dall'Associazione delle energie rinnovabili *offshore* e realizzato da Intesa Sanpaolo, Politecnico di Torino, Politecnico di Bari, Premetela e Owemes, che ha analizzato l'impatto economico del provvedimento, dimostra che l'attivazione tempestiva delle aste per l'eolico *offshore* può generare fino a 56 miliardi di euro di valore aggiunto e oltre 800.000 posti di lavoro (Ula) in Italia;

il rapporto mette in guardia sui rischi legati ai ritardi amministrativi e regolatori nel calendario delle gare gestite dal Gse: la mancata partenza delle aste Fer 2 rischia di tradursi in una perdita di opportunità industriali e mancate produzioni per decine di miliardi di euro;

stiamo assistendo alla crisi del settore siderurgico in Italia e l'assenza di una visione strategica che costruisca una risposta industriale nazionale, anche nella produzione di acciaio per realizzare i galleggianti per l'eolico offshore, sta comportando un danno enorme alla nostra filiera imprenditoriale in favore di un crescente posizionamento della Francia che è pronta a soddisfare, con due porti già attivi sulla costa sud del Paese, alle richieste di costruzione di galleggianti che saranno avanzate nei prossimi anni dalle imprese di sviluppo delle rinnovabili marine nel Mediterraneo;

a queste difficoltà si aggiunge anche la carenza dei fondi destinati ai porti di Taranto e Augusta, individuati quali *hub* per l'eolico *offshore* nazionale dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, ai quali sono stati sottratti circa 40 milioni di euro sui 78 milioni di euro che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica aveva inizialmente stanziato;

è necessario che il Fer 2 veda la sua rapida attuazione e che i porti di Taranto e Augusta vengano sostenuti economicamente per realizzare le infrastrutture portuali adeguate all'assemblaggio delle turbine eoliche e alla costruzione dei galleggianti;

con soli 3,8 GW si possono attivare, soprattutto al Sud, oltre 10.000 posti di lavoro;

il potenziamento della produzione elettrica da un mix fonti rinnovabili consentirà all'Italia di ridurre la dipendenza dal gas e l'eolico *offshore*, con il suo robusto potenziale di generazione elettrica nei mesi invernali e di notte, diventa fortemente complementare alla produzione di energia da fonte fotovoltaica —:

quali iniziative il Ministro interpellato intenda adottare, per quanto di competenza, per velocizzare l'invio a Bruxelles del decreto di revisione del Fer 2 dopo averlo condiviso con le associazioni di categoria e quali strumenti intende attivare per recuperare le risorse sottratte ai porti di Taranto e Augusta affinché si avvii ra-

pidamente la realizzazione degli *hub* nazionali dedicati all'eolico *offshore*.

(2-00988) « Bonelli ».

*Interrogazioni a risposta scritta:*

SERGIO COSTA e ILARIA FONTANA. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*. — Per sapere – premesso che:

la legge 17 maggio 2022, n. 60, cosiddetta « legge Salvamare », persegue l'obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino, promuovere l'economia circolare e prevenire l'abbandono dei rifiuti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, introducendo strumenti per il recupero dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti e successivo trattamento;

ad oltre quattro anni dall'entrata in vigore, il quadro attuativo risulta ancora incompleto, con ritardi che rischiano di comprometterne l'effettiva operatività;

dalle informazioni fornite dal Ministero dell'ambiente alla trasmissione *Report* dell'8 novembre 2026 risultano adottati soltanto tre provvedimenti: il decreto interministeriale 11 maggio 2023, n. 246750, relativo alle misure premiali per i pescherecci, il decreto direttoriale n. 525 del 13 dicembre 2023, relativo al programma sperimentale di recupero delle plastiche nei fiumi, e il decreto 5 marzo 2024, recante linee guida per le attività subacquee tecnico-scientifiche;

dalle risposte emerge che diversi provvedimenti risultano ancora in corso di perfezionamento; in particolare, per il decreto previsto dall'articolo 3, relativo alle modalità di svolgimento delle campagne di pulizia, il Ministero dell'agricoltura ha dichiarato di essere ancora in attesa della trasmissione dello schema da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, mentre per il decreto previsto dall'articolo 11, comma 2, relativo al riconoscimento ambientale degli imprenditori ittici, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha comunicato di avere già espresso il proprio concerto;

con riferimento all'articolo 4, concernente i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto dei materiali accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha comunicato che sono attualmente in corso le valutazioni delle osservazioni pervenute, cui dovranno seguire l'acquisizione del parere del Consiglio di Stato e la notifica alla Commissione europea;

risulta inoltre ancora da adottare il decreto previsto dall'articolo 12, comma 4, relativo agli impianti di desalinizzazione;

particolarmente significativo è anche il profilo finanziario: la legge, all'articolo 2, prevede una specifica componente tariffaria a carico della collettività nazionale per coprire i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti; a tale scopo, Arera ha istituito una componente pari a 0,10 euro per utenza all'anno;

dalla documentazione di *Report* emerge che attraverso tale componente sono stati raccolti circa 6,3 milioni di euro a fronte di costi pari a circa 1 milione di euro, con un saldo attivo di 5,4 milioni di euro, con una quota largamente prevalente delle risorse raccolte non ancora utilizzata per il riconoscimento dei costi sostenuti dagli operatori;

l'articolo 14 della legge prevede inoltre l'istituzione di un tavolo di consultazione per coordinare le azioni di contrasto all'inquinamento marino e monitorare il recupero dei rifiuti; mentre l'articolo 15 impone al Ministro la trasmissione alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, di una relazione sull'attuazione della legge –:

quali iniziative di competenza intenda assumere il Ministro interrogato per completare l'attuazione della legge n. 60 del 2022, indicando tempi certi per l'adozione di ogni singolo provvedimento ancora mancante;

se intenda fornire elementi in ordine alle cause del limitato livello di utilizzo

delle risorse incassate in base all'articolo 2 e quali iniziative di competenza si intendano assumere per favorire l'accesso ai rimborsi da parte dei soggetti legittimati, anche attraverso la semplificazione delle procedure;

se il Tavolo interministeriale previsto dall'articolo 14 sia stato regolarmente costituito e abbia svolto le riunioni previste dalla legge, e quali risultati siano stati conseguiti;

se il Ministro intenda adempiere all'obbligo di trasmissione della relazione alle Camere previsto dall'articolo 15;

quali ulteriori iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per garantire la piena operatività della legge Salvamare, assicurando che le risorse raccolte siano effettivamente utilizzate per sostenere il recupero e la corretta gestione dei rifiuti in mare e nelle acque interne.

(4-09701)

DORI. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro dell'economia e delle finanze*. — Per sapere – premesso che:

il rafforzamento della sicurezza energetica nazionale e il contenimento dei costi dell'energia per famiglie e imprese richiedono un maggiore sviluppo delle fonti rinnovabili e della condivisione locale dell'energia, in un contesto segnato dalla persistente dipendenza dagli approvvigionamenti esteri, da prezzi elettrici tra i più elevati in Europa e dalla crescita della domanda;

secondo i dati Terna diffusi nell'ottobre 2026, a settembre il fabbisogno elettrico è aumentato del 6,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2025, raggiungendo il valore più elevato per settembre dal 2014, dopo tredici mesi consecutivi di crescita;

in tale contesto, le comunità energetiche rinnovabili (Cer) rappresentano uno strumento per ridurre i costi, accrescere l'autonomia energetica e sostenere progetti territoriali; secondo i dati richiamati dalle associazioni di settore, ad agosto 2026 le configurazioni attive erano 6.161;

il Gestore dei servizi energetici (Gse), società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, svolge un ruolo centrale nell'attuazione dei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili;

secondo segnalazioni di Cer operanti in Piemonte e Lombardia, i tempi di istruttoria supererebbero i sei mesi per l'ammissione della configurazione iniziale e i diciotto mesi per l'inserimento di ulteriori aderenti, con richieste presentate nel 2025 ancora pendenti;

le configurazioni iniziali comprendono spesso pochi soci e vengono successivamente ampliate grazie alle attività di sensibilizzazione territoriale; i ritardi ostacolano nuove adesioni, scoraggiano i partecipanti e limitano la valorizzazione dell'energia condivisa;

parte degli adempimenti istruttori riguarderebbe dati tecnici già disponibili nel sistema Gaudi di Terna e negli archivi dei distributori locali, la cui acquisizione diretta consentirebbe di evitare duplicazioni documentali;

le medesime realtà segnalano inoltre difficoltà nell'ottenere i dati dei flussi energetici necessari alla ripartizione degli incentivi e riferiscono di acconti mensili calcolati su una quota teorica di condivisione del 60 per cento, riferita agli impianti della configurazione iniziale, con successiva definizione del conguaglio nell'anno seguente;

la tardiva disponibilità dei dati definitivi, attesa entro maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, ostacola la chiusura dei bilanci, la ripartizione degli incentivi tra consumatori, produttori-consumatori e produttori terzi e l'attuazione dei progetti territoriali;

appare pertanto necessario un intervento organico sulle procedure del Gse, volto a fissare tempi certi e verificabili, anche valutando il silenzio-assenso ove compatibile con la disciplina applicabile e fatti salvi i controlli successivi, assicurare il mo-

nitoraggio delle pratiche e acquisire direttamente i dati tecnici già disponibili;

tale intervento dovrebbe consentire lo smaltimento delle richieste di integrazione pendenti dal 2025 e la comunicazione dei dati definitivi di condivisione relativi al medesimo anno, considerando gli aderenti in attesa di inserimento secondo le rispettive decorrenze ammissibili, nonché rendere disponibili, a regime, i dati annuali entro febbraio e comunque non oltre marzo dell'anno successivo –:

quali iniziative, anche normative e organizzative, i Ministri interrogati intendano adottare, per quanto di competenza, per assicurare una gestione tempestiva, semplificata e trasparente delle procedure del Gse relative alle Cer, secondo le esigenze illustrate in premessa, così da garantirne la piena operatività e l'effettiva fruizione dei benefici economici e territoriali.

(4-09703)

DORI. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

nell'ambito della procedura di Valutazione di impatto ambientale relativa all'aeroporto di Milano Malpensa, identificata con il codice ID_VIP 5359 e avente a oggetto il « *Masterplan* 2035 », la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale Via-Vas ha espresso il parere n. 443 del 21 aprile 2023;

con decreto ministeriale n. 282 dell'8 giugno 2023, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha concluso la procedura di Via con esito positivo, subordinatamente al rispetto di prescrizioni e raccomandazioni;

a quanto consta all'interrogante, il 12 ottobre 2026 è stata convocata in seduta plenaria la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale dove al punto 5.1, con all'o.d.g. il seguente argomento: « ID_VIP 5359 – Parere Tecnico – Aeroporto di Milano Malpensa. Decreto VIA n. 282 del 08/06/2023. Istanza per la rettifica e revisione del parere della Ctvia n. 443 del 21/04/2023. Proponente: Enac »;

la richiesta di rettifica e revisione di un parere tecnico relativo a un procedimento di Via già concluso assume particolare rilievo ai fini della trasparenza amministrativa, della certezza delle determinazioni assunte e della corretta valutazione degli effetti ambientali connessi all'attuazione del *Masterplan* aeroportuale –:

se intendano fornire tutti i necessari elementi in relazione all'istanza e alla relativa documentazione presentata da Enac per la rettifica e revisione del parere Ctvia n. 443 del 21 aprile 2023 e se intendano rendere noto quale sia stato l'esito dell'esame dell'istanza da parte della Ctvia Via-Vas e se a seguito dell'istanza, il Ministero abbia ritenuto necessario procedere, per quanto di competenza, a una nuova valutazione delle determinazioni contenute nel decreto Via, anche con riferimento alle prescrizioni ambientali previste per il *Masterplan* 2035 dell'aeroporto di Milano Malpensa. (4-09713)

SERGIO COSTA, ILARIA FONTANA, PAVANELLI, CAPPELLETTI e L'ABBATE. — *Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.* — Per sapere – premesso che:

a ottobre 2026 Snam e Terna hanno pubblicato il Documento di descrizione degli scenari 2026 (Dds 2026), sul quale si fonda la programmazione degli investimenti nelle reti elettriche e del gas;

il documento prevede al 2030 una domanda di gas naturale di 60,2 miliardi di metri cubi, a fronte dei 54 previsti dal Pniec e appena il 5 per cento in meno rispetto ai 63,4 consumati nel 2025, e una domanda elettrica di 338 TWh anziché i 362 previsti dal Pniec; dopo il 2030, nello scenario a transizione lenta *(Energy Integration)*, le rinnovabili crescerebbero di circa 4 GW l'anno, contro i circa 7 registrati nel 2023-2026;

tali scenari sanciscono di fatto l'abbandono degli obiettivi del Pniec al 2030, trasformando i ritardi attuali in una tra-

iettoria di lungo periodo proprio quando servirebbe un'accelerazione per colmare il divario dagli obiettivi climatici, e prospettano una dipendenza dal gas importato incompatibile con gli attuali prezzi elevati e volatili che gravano su famiglie e imprese e che a ottobre 2026 hanno raggiunto sul mercato Ttf una media di circa 86 euro/MWh;

la programmazione delle reti fondata su tali scenari rischia inoltre di orientare risorse verso infrastrutture gas destinate al sottoutilizzo, i cui costi ricadrebbero a lungo sulle bollette; appare pertanto necessario che la programmazione delle reti assuma come riferimento uno scenario pienamente coerente con il Pniec, prevedendo un maggiore coinvolgimento del mondo della ricerca e di Arera nella sua definizione, oggi affidata principalmente ai gestori delle reti;

una riduzione strutturale dell'esposizione del Paese alla volatilità dei prezzi del gas richiederebbe di investire, anziché in infrastrutture gas, in rinnovabili, accumuli e reti elettriche, sostenendo l'elettrificazione dei consumi anche attraverso un riequilibrio degli oneri e della fiscalità tra energia elettrica e gas naturale –:

quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda assumere affinché la programmazione degli investimenti nelle reti elettriche e del gas sia coerente con gli obiettivi del Pniec al 2030 e non si fondi su scenari che ne presuppongono il mancato raggiungimento e una prolungata dipendenza dal gas, e con quali politiche di accelerazione delle fonti rinnovabili, dei sistemi di accumulo e dell'elettrificazione dei consumi intenda riportare il Paese sulla traiettoria del Piano.

(4-09715)

* * *

## *FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ*

*Interrogazioni a risposta immediata:*

GHIRRA. — *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. — Per sapere – premesso che:

il contrasto alla violenza maschile contro le donne viene costantemente indicato dal Governo tra le proprie priorità, ma tale dichiarazione di intenti continua a non trovare adeguato riscontro nelle risorse concretamente destinate a sostenere le donne nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;

l'indipendenza economica rappresenta una condizione essenziale per sottrarsi a una relazione violenta: senza un reddito autonomo, la possibilità di lasciare il proprio aggressore, trovare un'abitazione e provvedere al sostentamento proprio e dei figli rischia di rimanere un diritto soltanto teorico;

il reddito di libertà, destinato alle donne vittime di violenza in condizioni di povertà, prevede un contributo massimo di 530 euro mensili per dodici mesi, pari a 6.360 euro complessivi, ma le risorse stanziate anno per anno risultano insufficienti rispetto alle richieste;

l'articolo 61 del disegno di legge di bilancio per il 2027, attualmente all'esame della Camera, dispone un incremento di appena 2 milioni di euro annui per il triennio 2027-2029: una somma che, considerando l'importo massimo del beneficio, consentirebbe di finanziare soltanto 314 ulteriori donne all'anno sull'intero territorio nazionale;

l'inadeguatezza degli stanziamenti è documentata dai dati ufficiali: nella sola Emilia-Romagna, nel 2025, su 710 domande presentate, appena 254 sono state finanziate con risorse statali, altre 217 grazie a fondi regionali e ben 239, pari al 33,7 per cento, sono rimaste senza copertura;

la stessa necessità di ricorrere, nell'ottobre 2026, a un trasferimento straor-

dinario di 3,9 milioni di euro conferma l'incapacità delle risorse ordinarie di soddisfare il fabbisogno, mentre l'accesso a un sostegno fondamentale finisce per dipendere anche dalla capacità finanziaria delle singole regioni, producendo inaccettabili disparità territoriali;

non è accettabile che, mentre si moltiplicano dichiarazioni, campagne e iniziative istituzionali contro la violenza sulle donne, centinaia di richieste di aiuto economico rimangano inevase per mancanza di fondi, lasciando donne già esposte alla violenza prive degli strumenti necessari per riconquistare la propria autonomia –:

quali ulteriori iniziative di carattere normativo urgenti intenda assumere per realizzare una riforma strutturale del reddito di libertà, al fine di renderlo uno strumento adeguato al numero effettivo delle domande ammissibili, garantendo a tutte le donne che ne hanno diritto la possibilità concreta di sottrarsi alla violenza, indipendentemente dalla regione di residenza. (3-03038)

POLIDORI, MATONE, SACCANI JOTTI e TASSINARI. — *Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità*. — Per sapere – premesso che:

il 25 novembre ricorre la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 17 dicembre 1999;

molte sono le misure approvate in questa legislatura, da Governo e Parlamento, volte a promuovere con decisione politiche per garantire le pari opportunità, incrementare l'occupazione femminile, sostenere l'indipendenza economica, l'autonomia e l'emancipazione delle donne;

a fianco delle rilevanti misure di carattere normativo come la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante « Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica », e la legge 2 dicembre 2025, n. 181, « Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime », numerose sono state le misure economiche a sostegno delle donne vittime di violenza;

tra le tante giova ricordare le risorse strutturali assicurate con la legge di bilancio 30 dicembre 2024, n. 207, per l'orientamento e la formazione delle donne che escono dal percorso della violenza, le agevolazioni per le donne vittime di violenza per l'accesso all'assegno di inclusione introdotte con il decreto-legge « lavoro » n. 48 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, e i 9 milioni di euro per l'*empowerment* delle donne vittime di violenza;

una delle misure che ha sicuramente determinato i maggior sforzi dal punto di vista finanziario è rappresentata dal reddito di libertà che all'insediamento del Governo poteva contare su poche risorse e, soprattutto, discontinue, dato che il suo finanziamento non era previsto in modo strutturale;

il Governo con la legge di bilancio per il 2024 (nello specifico all'articolo 1, comma 187, della legge 30 dicembre 2023, n. 213) ha reso strutturale la misura e anche grazie al contributo trasversale del Parlamento ha incrementato ogni anno le risorse dedicate e anche il contributo mensile che è passato da 400 euro a 530;

tuttavia, considerando la notevole domanda per l'accesso alla misura, risulterebbe agli interroganti che alcune regioni abbiano rilevato un'insufficiente disponibilità finanziaria rispetto al fabbisogno derivante dalle domande risultate ammissibili –:

se la Ministra interrogata sia al corrente di quanto riportato in premessa ed in caso affermativo quali ulteriori misure strutturali di competenza intenda adottare per rispondere alle criticità riportate.

(3-03039)

* * *

*GIUSTIZIA*

*Interrogazione a risposta immediata:*

ONORI, RICHETTI, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO e SOTTANELLI. — *Al Ministro della giustizia*. — Per sapere – premesso che:

il Ministero della giustizia ha pubblicato una serie storica di dati sull'adozione relativa agli anni 2001-2021; l'ultima rilevazione specifica, pubblicata il 29 aprile 2024, riguarda il 2022 ed è incompleta per il tribunale per i minorenni di Torino;

per il triennio 2023-2025, le statistiche ministeriali disponibili riguardano il movimento dei procedimenti giudiziari (sopravvenuti, definiti e pendenti), interrompendo la serie storica;

anche la relazione sull'attuazione della legge 28 marzo 2001, n. 149, trasmessa al Parlamento il 3 aprile 2025, riporta dati sull'adozione nazionale fermi al 2022, evidenziando inoltre il mancato completamento dell'infrastruttura informatica necessaria alla piena operatività della banca dati delle adozioni;

a differenza dell'adozione internazionale, oggetto di rapporti statistici annuali dettagliati, per l'adozione nazionale mancano informazioni sistematiche sulle caratteristiche dei minorenni: età, sesso, fratrie, disabilità, bisogni sanitari ed educativi complessi, precedenti esperienze di accoglienza, nonché sui minorenni adottabili non adottati;

particolarmente rilevante è l'assenza di dati sui collocamenti provvisori a fini adottivi, disposti prima della definitività dei provvedimenti di adottabilità (cosiddetto « rischio giuridico »), sul numero dei minorenni coinvolti, sulla durata dei collocamenti e sugli esiti delle impugnazioni;

l'evoluzione giurisprudenziale richiede inoltre di monitorare le diverse forme di adozione, comprese le adozioni in casi particolari, le cosiddette adozioni miti e le adozioni aperte, anche alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 2023;

il Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, nelle osservazioni conclusive del 28 febbraio 2019, ha raccomandato una raccolta sistematica di dati disaggregati sulle adozioni;

il Gruppo di lavoro per la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (Gruppo CRC), nel 14° rapporto di aggiornamento del 2026 (capitolo V, paragrafo sull'adozione), ha ribadito la necessità di rendere operativa la banca dati nazionale e pubblicare annualmente dati disaggregati;

anche le associazioni del settore hanno ripetutamente evidenziato come l'assenza di tali informazioni impedisca un'adeguata programmazione delle politiche di tutela e sostegno dei minorenni e delle famiglie –:

quali iniziative di competenza, e con quali tempistiche, intenda assumere al fine di completare i dati del 2022, recuperare quelli degli anni successivi, rendere pienamente operativa la banca dati nazionale delle adozioni e garantire un rapporto statistico annuale sull'adozione nazionale, riferito alle coppie e ai singoli minorenni, comprensivo delle caratteristiche dei minorenni, delle diverse forme di adozione, dei minorenni adottabili non adottati, dei collocamenti provvisori, dei tempi e degli esiti dei percorsi adottivi, con dati disaggregati per anno, territorio, età e sesso, nel rispetto della riservatezza. (3-03037)

*Interrogazione a risposta scritta:*

ASCARI. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute*. — Per sapere – premesso che:

un articolo pubblicato da Estense.com il 10 novembre 2026, dal titolo « Carcere, all'Arginone un letto ogni 1,8 detenuti », segnala una situazione di persistente sovraffollamento e carenza di personale presso la casa circondariale « Costantino Satta » di Ferrara;

secondo la ricostruzione giornalistica, riferita a ottobre 2026, l'istituto ospitava

414 persone a fronte di 243 posti regolamentari, dei quali sette non disponibili, con un tasso di affollamento effettivo del 175,4 per cento; le presenze sarebbero rimaste comprese tra 395 e 421 nell'arco di tredici mesi;

l'articolo segnala inoltre 154 unità di polizia penitenziaria rispetto alle 216 previste, con una scopertura di circa il 29 per cento, e quattro educatori, corrispondenti a circa un operatore ogni 104 persone detenute;

la scheda ufficiale del Ministero della giustizia, aggiornata al 16 novembre 2026, riporta dati ulteriormente preoccupanti: 417 persone detenute, 243 posti regolamentari e sette posti non disponibili; rapportando le presenze ai 236 posti effettivamente disponibili, l'affollamento risulta pari a circa il 176,7 per cento;

il rapporto tra presenze e capienza non consente, da solo, di determinare il numero di letti materialmente installati o le condizioni delle singole camere, rendendo necessario acquisire informazioni puntuali sugli spazi individuali, sulle sistemazioni e sull'effettiva fruibilità degli ambienti;

la contemporanea presenza di sovraffollamento e carenze di organico rischia di compromettere la sicurezza, la gestione delle emergenze, le condizioni di lavoro del personale e la continuità delle attività educative e di reinserimento;

l'articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato; garantire condizioni dignitose di detenzione costituisce pertanto un preciso dovere delle istituzioni;

ad avviso dell'interrogante, una situazione protratta richiede interventi strutturali, risorse e tempi verificabili, a tutela sia delle persone detenute sia di chi quotidianamente lavora nell'istituto –:

quali siano i dati aggiornati sulle presenze, sulla capienza effettivamente utilizzabile e sulle ragioni dell'indisponibilità dei sette posti, indicando gli interventi necessari al loro recupero e i relativi tempi;

quale sia il numero delle persone ospitate nelle singole camere, quale spazio individuale sia concretamente disponibile e se siano assicurati a ciascuno un letto individuale, condizioni igieniche adeguate, servizi sanitari riservati e sufficiente accesso agli spazi comuni;

quali iniziative urgenti intendano adottare per ridurre il sovraffollamento, salvaguardando la continuità terapeutica, i percorsi trattamentali e i legami familiari, promuovendo iniziative normative volte a rafforzare l'accesso alle misure alternative;

quale sia la consistenza effettiva del personale di polizia penitenziaria, educativo e amministrativo, distinguendo dotazione prevista, personale assegnato ed effettivamente disponibile, e quali rinforzi siano programmati;

quali criticità risultino nell'assistenza sanitaria, psicologica e psichiatrica e quali iniziative di raccordo con le autorità sanitarie competenti siano previste per garantire continuità delle cure e prevenzione degli atti autolesivi e suicidari;

quali risorse e interventi siano destinati alle attività scolastiche, formative e lavorative e se intendano disporre una verifica amministrativa sulle condizioni dell'istituto, comunicandone esiti, misure conseguenti e cronoprogramma. (4-09711)

* * *

## *IMPRESE E MADE IN ITALY*

*Interrogazione a risposta scritta:*

ROSATO. — *Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze.* — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, commi da 427 a 436, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, ha introdotto la maggiorazione del costo dei beni strumentali nuovi per gli investimenti ef-

fettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028 (cosiddetto iperammortamento), attuata con il decreto interministeriale del 7 maggio 2026;

secondo i dati resi noti dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, la misura ha raccolto circa 28.000 domande e investimenti prenotati per oltre 9 miliardi di euro, a conferma della sua utilità per il sistema produttivo;

l'articolo 4, comma 1, del citato decreto stabilisce che la maggiorazione rileva dal periodo d'imposta nel quale l'impresa trasmette al Gestore dei servizi energetici la comunicazione di completamento, purché il bene sia entrato in funzione nello stesso periodo; per le imprese con esercizio coincidente con l'anno solare, una comunicazione inviata dopo il 31 dicembre 2026 fa slittare di un anno l'intero beneficio, anche per beni già in funzione e interconnessi nel 2026;

la piattaforma per le comunicazioni di completamento è operativa soltanto dal 15 ottobre 2026;

secondo quanto riportato dalla stampa specializzata, essa non consente di ridurre il costo agevolabile rispetto alla comunicazione di conferma quando le fatture a saldo sono già state inserite o quando l'investimento è in *leasing*, impedendo così di scomputare, come la norma impone, altri contributi ricevuti sugli stessi beni, ad esempio la cosiddetta Nuova Sabatini; il gestore, sollecitato, non avrebbe ancora fornito indicazioni operative;

per le imprese che cumulano il credito d'imposta per la Zes unica, la percentuale effettiva di quel credito sarà nota soltanto alla fine di gennaio 2027, dopo le comunicazioni integrative previste dal 3 al 17 gennaio 2027: tali imprese, in larga parte del Mezzogiorno, non possono conoscere entro il 31 dicembre 2026 il costo netto da dichiarare;

la circolare ministeriale di chiarimento è attesa nella prima metà di dicembre e quella dell'Agenzia delle entrate tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027, mentre restano aperti dubbi rilevanti, tra cui il calcolo della prima quota quando il completamento è comunicato nell'anno successivo all'entrata in funzione;

le imprese sostengono inoltre costi non agevolabili per perizie e certificazioni contabili, sempre obbligatorie, e un *iter* di cinque comunicazioni;

ritardi e difetti degli strumenti dell'amministrazione non dovrebbero tradursi in un danno per imprese che hanno investito nei tempi e nei modi previsti –:

entro quale data saranno corretti i malfunzionamenti della piattaforma relativi alla riduzione del costo agevolabile e quante comunicazioni di completamento risultino, a oggi, bloccate o in attesa di assistenza;

se il Governo intenda assumere iniziative volte a prevedere che, per i beni entrati in funzione e interconnessi entro il 31 dicembre 2026, la comunicazione di completamento trasmessa entro un breve termine nel 2027 consenta comunque la decorrenza dal periodo d'imposta 2026, almeno quando il ritardo sia dipeso dalla piattaforma o dalla mancata determinazione del credito per la Zes unica;

con quali modalità le imprese che cumulano il credito per la Zes unica debbano indicare il costo agevolabile prima che la percentuale di quel credito sia nota;

se il Governo intenda pubblicare i chiarimenti operativi prima del 31 dicembre 2026, risolvendo i dubbi interpretativi richiamati in premessa. (4-09716)

* * *

## *INFRASTRUTTURE E TRASPORTI*

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

ASCANI e CASU. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere – premesso che:

da notizie a mezzo stampa, e come denunciato anche dall'assessore De Re-

botti, si è appreso che dal 16 dicembre gli Intercity 581 e 598 viaggeranno con la metà delle carrozze attualmente disponibili;

nonostante da mesi gli interroganti continuano a chiedere più treni e più posti, servizi più veloci e accessibili per tutti i pendolari umbri, le nuove disposizioni che determineranno una riduzione delle carrozze da 8 a quattro, rischiano di far degenerare una situazione già altamente problematica, specialmente con l'approssimarsi del Natale che come sempre vede un intensificarsi del traffico ferroviario;

tutti coloro che già viaggiavano dall'Orvietano verso Roma e Firenze per lavoro o studio nelle condizioni disumane più volte denunciate dagli interroganti, rischiano ora di non riuscire più a spostarsi;

il segretario generale della Filt Cgil Umbria ha dichiarato che « Ai cittadini orvietani e ai viaggiatori che da qui vorrebbero andare a Roma è ormai inibito l'accesso ai treni per la capitale. Orvieto è ormai una delle aree più disagiate dell'Umbria », mentre il segretario dei lavoratori umbri dei trasporti ha affermato che il gruppo Ferrovie dello Stato e la politica nazionale hanno relegato l'intero comprensorio orvietano « a un vero e proprio "ghetto" del trasporto ferroviario, mettendo in atto una sorta di "apartheid" verso i cittadini di questo territorio » –:

quali siano le ragioni che, a fronte della grave situazione dei trasporti umbri, hanno determinato l'ulteriore dimezzamento delle carrozze disponibili per gli Intercity 581 e 598, nonché quali iniziative urgenti intenda adottare per affrontare in modo radicale gli innumerevoli problemi che stanno affliggendo il trasporto ferroviario umbro da più di due anni, incluse le ulteriori penalizzazioni subite dal territorio orvietano. (5-06021)

*Interrogazione a risposta scritta:*

GIAGONI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della salute, al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* — Per sapere – premesso che:

il comparto ippico della Sardegna rappresenta una realtà di significativo interesse sportivo, economico e occupazionale, coinvolgendo allevatori, proprietari, allenatori, trasportatori e numerosi altri operatori della filiera;

la particolare condizione insulare della Sardegna rende il trasporto marittimo uno strumento indispensabile per la movimentazione degli equidi destinati alle competizioni sportive, agli allevamenti e alle altre attività connesse, non essendo disponibili collegamenti alternativi terrestri con il resto del territorio nazionale;

secondo diverse segnalazioni pervenute all'interrogante, negli ultimi giorni si sarebbero verificati episodi di mancato imbarco di automezzi adibiti al trasporto di cavalli nei porti di Genova, Livorno e Civitavecchia, anche in presenza di prenotazioni regolarmente effettuate e del dichiarato rispetto delle procedure richieste dalle compagnie marittime;

in alcuni casi, i dinieghi sarebbero stati comunicati soltanto nell'imminenza della partenza, sulla base di valutazioni dei comandanti delle navi, nonostante condizioni meteorologiche che, secondo quanto riferito dagli operatori interessati, non presentavano apparenti criticità;

tali situazioni, qualora confermate, determinerebbero notevoli disagi organizzativi ed economici, con possibili conseguenze anche sul benessere degli animali, costretti a permanere nei mezzi di trasporto o a subire modifiche impreviste degli itinerari programmati;

a queste difficoltà si aggiunge il progressivo aumento dei costi dei collegamenti marittimi, che, secondo le segnalazioni ricevute, possono raggiungere circa 1.300 euro per un viaggio di andata e ritorno sulla tratta Olbia-Livorno con un veicolo destinato al trasporto di due cavalli;

il Regolamento (CE) n. 1/2005 disciplina la protezione degli animali durante il trasporto, prevedendo specifiche condi-

zioni di idoneità dei mezzi, sicurezza, organizzazione del viaggio e tutela del benessere animale;

l'articolo 9 della Costituzione attribuisce alla legge dello Stato la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali, mentre l'articolo 119 riconosce le peculiarità delle isole e promuove le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità;

ferma restando la piena autonomia e responsabilità del comandante in materia di sicurezza della navigazione, appare necessario assicurare che le valutazioni relative all'imbarco degli animali vivi avvengano sulla base di criteri chiari, verificabili e uniformi, evitando difformità applicative e situazioni di incertezza per gli operatori –:

se i Ministri interrogati siano a conoscenza delle criticità segnalate nei porti di Genova, Livorno e Civitavecchia relativamente ai mancati imbarchi di automezzi destinati al trasporto di cavalli e se intendano assumere, per quanto di competenza, iniziative affinché sia verificata la correttezza delle procedure poste in essere;

quali iniziative di competenza, anche normative, intendano adottare per garantire criteri oggettivi, uniformi e trasparenti nelle operazioni di imbarco degli equidi, prevedendo anche la comunicazione tempestiva, e la motivazione scritta degli eventuali dinieghi, nel pieno rispetto della sicurezza della navigazione e del benessere animale;

se il Governo non ritenga necessario convocare con urgenza un tavolo tecnico con le compagnie di navigazione, le Capitanerie di porto, le autorità competenti e i rappresentanti del comparto ippico e dell'autotrasporto, per individuare soluzioni concrete che assicurino collegamenti marittimi affidabili e tutelino gli operatori economici della Sardegna, tenendo conto degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare. (4-09707)

* * *

## *INTERNO*

*Interrogazioni a risposta scritta:*

DORI. — *Al Ministro dell'interno* . — Per sapere – premesso che:

nel territorio di Montello, in provincia di Bergamo, è oggetto di dibattito pubblico un progetto industriale riconducibile alla Montello S.p.a., sul quale l'interrogante ha già presentato alcune interrogazioni fra cui la n. 4-02255 del 5 febbraio 2024, rispetto al quale molti cittadini da tempo manifestano preoccupazioni in merito alle possibili ricadute ambientali, sanitarie e territoriali;

in data 3 ottobre 2026 si è svolta a Montello una manifestazione pubblica di contrarietà al progetto del nuovo inceneritore;

la partecipazione alla manifestazione è stata oggetto di diverse valutazioni numeriche: da una parte una stima di circa 600-700 persone attribuita alla polizia di Stato e, dall'altra, una cifra di circa 2.500 partecipanti riportata sia da Primabergamo sia da *Presenza - International Press Agency* del 7 ottobre 2026;

il dato della partecipazione popolare – 2.500 persone – è stato ripreso e diffuso sui *social* da alcuni cittadini impegnati nell'informazione e nella partecipazione al dibattito pubblico locale;

da quanto appreso dall'interrogante, in data 2 novembre 2026, i legali della Montello S.p.A. avrebbero inviato una diffida a un manifestante, contestando le informazioni e le valutazioni dallo stesso diffuse sui *social network* in relazione alla manifestazione e al progetto industriale;

nella diffida verrebbe anche prospettato un possibile collegamento tra l'attività informativa e il rischio che altri soggetti, potenzialmente suggestionati dalle stesse dichiarazioni, possano porre in essere azioni reazionarie o violente nei confronti della società e dei suoi beni;

la diffida avrebbe infine richiesto al destinatario di astenersi dal diffondere ulteriori notizie, informazioni e valutazioni riguardanti Montello S.p.A. attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione;

tale diffida non sarebbe isolata: da quanto riferito da fonti di stampa, anche altri soggetti negli ultimi mesi avrebbero ricevuto dallo studio legale analoghe diffide;

l'articolo 21 della Costituzione tutela la libertà di manifestazione del pensiero e di informazione;

l'articolo 41 della Costituzione invece stabilisce che l'iniziativa economica privata non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana;

il diritto di critica, anche nei confronti di imprese private e di progetti industriali, non può essere subordinato al preventivo consenso dei soggetti interessati, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dalla legge;

la manifestazione del proprio pensiero, anche quale strumento di partecipazione civica, non può essere acriticamente percepita come una istigazione a commettere atti illegali né può essere compressa preventivamente mediante il possibile effetto dissuasivo di una diffida –:

quali iniziative normative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda mettere in campo, affinché sia scongiurato il rischio che in occasione di manifestazioni pubbliche i cittadini possano subire indebiti condizionamenti rispetto al diritto di esprimere liberamente e pacificamente il proprio pensiero, anche alla luce del caso riportato in premessa relativo al progetto del nuovo inceneritore di Montello in provincia di Bergamo. (4-09709)

ASCARI. — *Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'istruzione e del merito*. — Per sapere – premesso che:

nella mattinata dell'11 novembre 2026 numerosi istituti scolastici italiani hanno ricevuto messaggi di posta elettronica contenenti minacce di attentati esplosivi, provocando evacuazioni precauzionali, interruzioni delle lezioni e l'intervento delle forze dell'ordine per le necessarie verifiche;

gli episodi hanno interessato anche Modena e provincia. Secondo quanto riportato dalla stampa, nel capoluogo sono stati coinvolti, tra gli altri, gli istituti Selmi, Cattaneo, Tassoni e Venturi, le scuole medie Paoli e la primaria Rodari. Segnalazioni hanno riguardato anche istituti di Vignola, Castelfranco Emilia e Sassuolo;

le testimonianze raccolte dagli organi di informazione locali descrivono una situazione di forte apprensione tra studenti, famiglie e personale scolastico, con genitori accorsi presso gli istituti e ragazzi spaventati dalle minacce;

il coinvolgimento delle scuole primarie impone particolare attenzione all'impatto emotivo sui bambini, che possono vivere l'evacuazione e il timore di un attentato con paura e disorientamento. La tutela delle comunità scolastiche richiede anche interventi capaci di accompagnare gli alunni e le famiglie nel ritorno alla serenità;

secondo le informazioni disponibili nel corso della giornata, i controlli effettuati nel Modenese non avrebbero rilevato criticità. Restano necessari l'accertamento dell'origine delle comunicazioni, l'individuazione dei responsabili e la verifica di eventuali collegamenti con episodi analoghi;

anche quando le verifiche escludono la presenza di ordigni, questi episodi producono conseguenze concrete, attraverso la paura suscitata, la sospensione delle attività didattiche e l'impiego straordinario di personale e mezzi di soccorso;

la diffusione delle minacce su più territori richiede un coordinamento tempestivo tra Ministero dell'interno, prefetture, questure, forze di polizia e amministrazione scolastica, affinché dirigenti e personale dispongano di indicazioni chiare sulla valutazione delle segnalazioni, sull'evacuazione, sui controlli e sul rientro in sicurezza;

occorre inoltre garantire comunicazioni ufficiali tempestive alle famiglie, evitando che l'incertezza e la circolazione incontrollata dei messaggi di minaccia amplifichino la paura –:

quale sia il quadro aggiornato degli episodi dell'11 novembre 2026, con particolare riferimento alle scuole coinvolte a Modena e provincia e agli esiti delle verifiche;

quali iniziative siano state attivate al fine di contribuire all'individuazione dei responsabili e prevenire ulteriori minacce;

quali misure immediate intendano adottare per assicurare un efficace coordinamento territoriale, procedure chiare di gestione degli allarmi e informazioni tempestive alle famiglie;

quali ulteriori misure intendano adottare, tenuto conto della situazione di allarme che vede coinvolti studenti, studentesse e le loro famiglie, nonché tutta la cittadinanza, al fine di scongiurare che minacce simili possano colpire altre istituzioni pubbliche. (4-09710)

* * *

## *ISTRUZIONE E MERITO*

*Interrogazioni a risposta scritta:*

MAGI. — *Al Ministro dell'istruzione e del merito.* — Per sapere – premesso che:

l'educazione sessuale e affettiva rappresenta uno strumento fondamentale per tutelare la salute dei giovani, prevenire le infezioni sessualmente trasmissibili (Ist), promuovere il rispetto reciproco, contrastare la violenza di genere;

l'Italia è tra i pochi Paesi Ue privi di percorsi obbligatori di educazione sessuale nelle scuole, lasciandone l'attivazione ai singoli istituti, con conseguenti disomogeneità;

l'Osservatorio « Giovani e Sessualità » di Durex, realizzato con *Skuola.net* su 15.000 giovani tra 11 e 24 anni, rileva che il 44,3 per cento non ha mai affrontato la sessualità a scuola, mentre il 90,3 per cento è favorevole all'introduzione di percorsi di educazione sessuale e affettiva, come l'88,7 per cento dei genitori e il 90,7 per cento degli insegnanti;

la stessa indagine rileva che, tra quanti hanno avuto il primo rapporto tra 11 e 16 anni, l'11,1 per cento lo ha avuto prima dei 13, contro il 3,1 per cento del 2019, soltanto il 45,6 per cento dichiara di usare sempre il preservativo e il 55,1 per cento indica *internet* come principale fonte informativa;

secondo il rapporto 2026 di *Save the Children* « Stavo solo scherzando », realizzato con Ipsos Doxa su 1.000 adolescenti tra 14 e 18 anni, il 29 per cento dichiara di essersi sentito costretto a compiere atti sessuali indesiderati, il 28 per cento di aver subito la diffusione di immagini intime senza consenso e uno su quattro di essere stato spaventato da atteggiamenti violenti del *partner*;

secondo l'Istituto superiore di sanità, nel 2024 la sorveglianza sentinella dei centri clinici ha registrato 7.797 segnalazioni di Ist, il 12 per cento in più rispetto al 2023, mentre tra il 2021 e il 2024 sono aumentate le segnalazioni di gonorrea (+ 84 per cento), clamidia (+ 72 per cento) e sifilide primaria e secondaria (+ 16 per cento);

secondo un'indagine ISTAT del 2023, tra i 14 e i 19 anni il 36 per cento ritiene accettabile, almeno in determinate circostanze, il controllo di cellulare o *social* da parte del *partner*, il 29,1 per cento considera la gelosia dimostrazione d'amore e il 23,1 per cento presenta almeno uno stereotipo sulla violenza sessuale;

la legge 9 giugno 2026, n. 104, ha introdotto il consenso preventivo delle famiglie per attività extracurricolari e di ampliamento dell'offerta formativa riguardanti la sessualità e ha escluso tali attività nelle scuole dell'infanzia e primarie, salvo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali;

il consiglio nazionale dell'ordine degli psicologi ha espresso preoccupazione per le

limitazioni, che potrebbero ostacolare lo sviluppo emotivo e relazionale dei minori e favorire il ricorso a fonti inattendibili;

il Ministero, con Indire, ha promosso la piattaforma « Educare al rispetto e alla parità », per formare il personale scolastico. Dalle informazioni pubbliche non emerge un'adeguata trattazione dell'educazione sessuale, della salute riproduttiva né della prevenzione delle Ist;

la bozza del Piano nazionale Hiv, epatiti virali e Ist 2024-2028 individua nelle scuole un contesto strategico per la diffusione continuativa di informazioni scientificamente corrette, con il coinvolgimento di professionisti;

l'assenza di percorsi strutturati e indicazioni nazionali omogenee rischia di affidare l'accesso a informazioni scientificamente corrette alle iniziative dei singoli istituti –:

quali iniziative intenda adottare per garantire percorsi strutturati e continuativi di educazione sessuale e affettiva, adeguati all'età e fondati su evidenze scientifiche, con attenzione alla prevenzione delle Ist, alla salute riproduttiva, al consenso e al rispetto reciproco;

se, anche all'esito della prima applicazione della legge n. 104 del 2026, non ritenga che essa ostacoli l'accesso a tali percorsi e non intenda quindi promuovere iniziative normative volte alla sua revisione e abrogazione;

se intenda integrare la piattaforma Indire « Educare al rispetto e alla parità » con moduli specifici su educazione sessuale, salute riproduttiva e prevenzione delle Ist, coinvolgendo professionisti sanitari e scientifici, per fornire strumenti a docenti e dirigenti scolastici. (4-09705)

MAGI. — *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. — Per sapere – premesso che:

presso il Liceo statale « Ettore Majorana » di Pozzuoli (Napoli), nei Campi Flegrei, si è svolta un'occupazione studentesca per richiamare l'attenzione della dirigenza su criticità relative alla continuità didattica, ai servizi igienici, alla mancata riapertura della palestra e alla necessità di un maggiore confronto tra studenti e dirigenza scolastica;

secondo quanto riferito dagli studenti e documentato attraverso fotografie e video diffusi sui *social network*, durante l'occupazione sarebbero stati organizzati laboratori, attività di confronto e iniziative di pulizia e cura degli ambienti scolastici, in un clima di responsabilità e partecipazione collettiva;

al termine della mobilitazione, gli studenti avrebbero riconsegnato le chiavi dell'istituto alle forze dell'ordine, che, secondo quanto riferito, avrebbero verbalizzato l'assenza di danni alla struttura scolastica;

nonostante tali circostanze, la dirigente scolastica avrebbe avviato procedimenti disciplinari nei confronti di 26 studenti, prospettando, secondo notizie di stampa, anche sospensioni superiori a quindici giorni, con possibili ripercussioni sulla valutazione del comportamento e sul percorso scolastico dei giovani coinvolti;

secondo quanto denunciato dal collettivo studentesco, l'individuazione dei destinatari dei procedimenti sarebbe avvenuta sulla base di riconoscimenti visivi, senza criteri chiari e verificabili di accertamento delle responsabilità individuali;

la vicenda ha suscitato una reazione nella comunità scolastica, con una manifestazione di solidarietà cui, secondo quanto riportato, hanno partecipato centinaia di studenti, genitori e docenti;

successivamente alla conclusione dell'occupazione, l'istituto sarebbe rimasto chiuso per un'ulteriore settimana; la dirigente avrebbe ricondotto il rinvio delle lezioni a esigenze di pulizia, igienizzazione e sicurezza, senza che risultino pienamente chiarite la necessità e la durata della chiusura; sarebbe inoltre stata segnalata l'installazione di cancellate alle finestre, di cui occorre verificare motivazioni, modalità e condizioni di sicurezza;

la dirigente scolastica avrebbe rifiutato un confronto diretto con la comunità

scolastica riunita nel cortile dell'istituto e non avrebbe accolto la richiesta di riconsiderare i procedimenti disciplinari, nonostante un tentativo di mediazione promosso dal sindaco e dall'assessore alla pubblica istruzione del comune di Pozzuoli;

l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2025, n. 134, stabilisce la finalità educativa delle sanzioni, la personalità della responsabilità disciplinare, il diritto degli studenti a esporre le proprie ragioni e i princìpi di proporzionalità e gradualità, prevedendo che nessuno possa essere sanzionato senza essere stato previamente invitato a esporre le proprie ragioni; il medesimo articolo richiede elementi circostanziati e precisi per attribuire le infrazioni e prevede specifici presupposti per gli allontanamenti superiori a quindici giorni;

fermo restando il rispetto delle regole e dell'autonomia scolastica, la scuola, quale luogo di formazione democratica, confronto e partecipazione, deve consentire anche l'espressione del dissenso, evitando che il potere disciplinare assuma carattere meramente repressivo o punitivo –:

quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, per quanto di competenza, anche attraverso l'Ufficio scolastico regionale per la Campania, per verificare la correttezza dei procedimenti disciplinari nei confronti dei 26 studenti, acquisendo elementi riguardo ai criteri di individuazione, all'accertamento delle responsabilità individuali, alle garanzie difensive, alla proporzionalità e ai presupposti delle eventuali sospensioni superiori a quindici giorni, nonché alle conseguenze sulla valutazione del comportamento, nonché per accertare le ragioni della prolungata chiusura dell'istituto e dell'eventuale installazione di cancellate alle finestre, e per favorire la ripresa di un confronto costruttivo tra dirigenza, studenti, famiglie e docenti, anche sulle criticità denunciate, per tutelare il sereno svolgimento dell'anno scolastico e il percorso formativo degli studenti coinvolti, affinché le sanzioni mantengano un'effettiva finalità educativa e non si traducano in strumenti sproporzionati di repressione del dissenso e della partecipazione studentesca.

(4-09712)

ONORI. — *Al Ministro dell'istruzione e del merito*. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 2-*septies* del regolamento (Ue) n. 833/2014, introdotto dal regolamento (Ue) 2022/350, vieta agli operatori di diffondere, consentire, agevolare o contribuire in altro modo alla diffusione di contenuti delle emittenti *Russia Today* (Rt) e *Sputnik* nel territorio dell'Unione, con qualsiasi mezzo, ivi incluse le piattaforme *online*, in quanto poste sotto il controllo permanente, diretto o indiretto, della *leadership* della Federazione russa e strumentali al sostegno dell'aggressione militare nei confronti dell'Ucraina;

il tribunale dell'Unione europea, con sentenza del 27 luglio 2022 nella causa T-125/22, *RT France* c. Consiglio, ha respinto il ricorso proposto dall'emittente avverso le misure restrittive, ritenendo il divieto di diffusione dei contenuti proporzionato e compatibile con la libertà di espressione e di informazione, in ragione del ruolo di Rt quale strumento di propaganda;

la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza del 2 luglio 2026 nella causa C-67/25, ha chiarito che l'applicabilità del divieto prescinde dal perseguimento di uno scopo di lucro e dalla portata o dalla durata della diffusione, e che la nozione di « operatore » ricomprende qualsiasi persona responsabile della diffusione dei contenuti vietati;

secondo quanto si apprende da fonti stampa, Rt *Doc* Italia, articolazione dell'emittente dedicata ai documentari in lingua italiana, avrebbe annunciato sui propri profili X e *Telegram* la realizzazione del documentario « Rabbia nelle Piazze », dedicato alle proteste studentesche contro il riarmo, accompagnandolo con la didascalia « Prossimamente, in tutte le scuole occupate, il nostro documentario », dalla quale

si evincerebbe l'intenzione di proiettarlo all'interno degli istituti;

nell'estratto diffuso in anteprima la *troupe* dell'emittente risulterebbe ripresa all'interno del liceo scientifico statale Plinio Seniore di Roma nel corso dell'occupazione dell'istituto e, secondo quanto dichiarato dalla stessa emittente, le riprese avrebbero interessato anche altre « scuole occupate in Italia »;

sebbene il divieto di cui al citato articolo 2-*septies* non preclude lo svolgimento di attività quali ricerche e interviste, la proiezione del documentario all'interno degli istituti scolastici ne integrerebbe una violazione, mentre i canali X e *Telegram* di *Rt Doc*, sui quali il video risulta pubblicato, sarebbero tuttora accessibili dal territorio nazionale;

il Governo, nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione n. 5-04608 resa il 30 ottobre 2025, ha riconosciuto che spetta agli Stati membri stabilire le sanzioni e individuare l'autorità nazionale competente ad applicarle e che la relativa disciplina attuativa non risultava adottata;

il decreto legislativo 30 dicembre 2025, n. 211, di recepimento della direttiva (Ue) 2024/1226, pur introducendo un quadro sanzionatorio per la violazione delle misure restrittive dell'Unione, non individua un'autorità incaricata di vigilare sul divieto di diffusione dei contenuti di Rt e *Sputnik* né attribuisce poteri di rimozione o inibizione dei contenuti stessi, lacuna che la proposta di legge A.C. 3009, a prima firma dell'interrogante, recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2-*septies*, paragrafo 1, del regolamento (Ue) n. 833/2014 e individuazione delle autorità competenti per la sua applicazione, si propone di colmare;

la manipolazione dell'informazione e le interferenze straniere costituiscono una componente essenziale delle minacce ibride e il sistema scolastico, in ragione della giovane età dei destinatari, rappresenta un ambito particolarmente esposto a tali attività –:

se sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere, anche mediante apposite indicazioni agli uffici scolastici regionali e ai dirigenti scolastici, al fine di individuare quali istituti siano stati interessati dalle attività dell'emittente e di prevenire la proiezione o la diffusione, all'interno delle istituzioni scolastiche, di contenuti riconducibili a soggetti sottoposti a misure restrittive dell'Unione europea.

(4-09714)

* * *

## *LAVORO E POLITICHE SOCIALI*

*Interpellanza urgente*
*(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

l'articolo 14, comma 3, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 26 del 2019, prevede per la pensione anticipata cosiddetta Quota 100 il divieto di cumulo con redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione dei redditi da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui, dalla decorrenza della pensione fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia;

sulla base di tale norma, l'Inps ha richiesto a migliaia di pensionati Quota 100 che avevano svolto attività lavorativa anche di brevissima durata – anche un solo giorno – la restituzione dell'intera annualità pensionistica dell'anno di riferimento, per importi spesso superiori a 20.000 euro;

tale prassi è stata avallata dalla Cassazione con sentenza n. 30994 dei 2024;

con la recente sentenza n. 26864 del 14 ottobre 2026, Sezione Lavoro, la Suprema Corte ha mutato orientamento, affermando il principio di diritto secondo cui la violazione del divieto di cumulo determina « la contrazione del trattamento pensionistico [...] in misura corrispondente al guadagno derivante dalla ripresa dell'atti-

vità lavorativa » e che « la pensione è diminuita in misura pari all'ammontare del reddito da lavoro percepito nell'intero periodo »;

la pronuncia ha effetto immediato sul contenzioso pendente e rende illegittima la prassi del recupero integrale annuale;

restano migliaia di casi di pensionati che hanno già restituito somme o che sono destinatari di provvedimenti di recupero rateale –:

quali indicazioni urgenti intenda fornire all'Inps affinché adegui immediatamente le proprie circolari e procedure operative al nuovo principio di proporzionalità affermato dalla Cassazione n. 26864 del 2026, superando il recupero dell'intera annualità anche per chi ha lavorato un solo giorno;

se intenda adottare iniziative di competenza, anche normative, volte a disporre per il passato la sospensione immediata di tutte le procedure di recupero integrale in corso, il riesame d'ufficio delle posizioni già definite e la restituzione delle somme recuperate in eccesso rispetto al reddito da lavoro effettivamente percepito, nel rispetto dei termini di prescrizione, nonché l'indicazione dei tempi e delle modalità con cui i pensionati potranno presentare istanza di rimborso;

se intenda adottare iniziative di competenza, anche normative, volte a disporre per il futuro l'applicazione del criterio della riduzione proporzionale pari al reddito percepito, a prescindere dalla collocazione temporale della prestazione, chiarendo in modo definitivo che l'attività di un solo giorno comporta la sola decurtazione del compenso di quel giorno e non la perdita dell'anno e l'estensione del medesimo principio di proporzionalità alle analoghe misure di Quota 102 e Quota 103, come già indicato dalla giurisprudenza di merito.

(2-00990) « Ferrari, Guerra, Serracchiani, Malavasi, Romeo, Ghio, Simiani, Forattini, Pandolfo, Filippin, Boldrini, Merola, Porta, Fornaro, Carè, Stefanazzi, Cuperlo, Toni Ricciardi, Graziano, Furfaro, Vaccari ».

*Interrogazioni a risposta immediata:*

NISINI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BARABOTTI, BENVENUTO, BICCHIELLI, BILLI, BISA, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, CENTENARO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DE BERTOLDI, DI MATTINA, DI RUBBA, FORMENTINI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MAFFIOLI, MARCHETTI, MIELE, MONTEMAGNI, MORRONE, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIZZIMENTI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, assume particolare rilievo il rafforzamento degli strumenti di tutela economica e occupazionale, nella consapevolezza che l'indipendenza economica costituisce una condizione fondamentale per consentire alle vittime di sottrarsi a situazioni di violenza e ricostruire la propria autonomia;

da ultimo, con il messaggio INPS n. 2540 del 3 agosto 2026, sulla base di un parere espresso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è stata riconosciuta, al ricorrere di specifiche condizioni oggettive e documentate, la possibilità di accedere alla Naspi anche alle lavoratrici costrette a dimettersi a causa di atti persecutori o violenze di genere, riconducendo tali fattispecie alle dimissioni per giusta causa;

tale intervento si inserisce in un percorso di progressivo rafforzamento delle tutele, avviato con il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, che ha introdotto l'assegno di inclusione, prevedendone l'accesso anche per le donne vittime di violenza inserite in percorsi di

protezione e accompagnamento, e proseguito con la legge di bilancio per il 2024, che ha introdotto specifici esoneri contributivi per favorire l'assunzione delle donne disoccupate, vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà;

le successive leggi di bilancio hanno inoltre ampliato la platea dei potenziali beneficiari dell'assegno di inclusione attraverso la revisione dei requisiti economici, rafforzando gli strumenti di sostegno al reddito e di inclusione sociale e lavorativa –:

quali siano i risultati conseguiti attraverso le predette misure e quali ulteriori iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare per rafforzare la tutela del reddito, l'accesso al lavoro e l'autonomia economica delle donne vittime di violenza di genere. (3-03040)

BIGNAMI, ANTONIOZZI, GARDINI, MAULLU, MONTARULI, RUSPANDINI, SCHIFONE, COPPO, GIOVINE, MALAGOLA, MASCARETTI, RIZZETTO, VOLPI e ZURZOLO. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

la violenza contro le donne rappresenta un fenomeno di particolare gravità, che richiede un impegno costante delle istituzioni, non soltanto sul piano della prevenzione e del contrasto, ma anche attraverso strumenti di sostegno economico e sociale capaci di favorire percorsi di autonomia e indipendenza delle vittime;

in tale contesto, l'autonomia economica e l'accesso al lavoro costituiscono fattori fondamentali per consentire alle donne vittime di violenza di sottrarsi a situazioni di dipendenza ed intraprendere percorsi di emancipazione e reinserimento sociale;

nel corso della XIX legislatura, particolare attenzione è stata dedicata al rafforzamento degli strumenti di sostegno alle persone in condizioni di fragilità, anche attraverso l'introduzione dell'assegno di inclusione, istituito dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, quale misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all'esclusione sociale;

nell'ambito di tale misura, specifiche tutele sono infatti riconosciute alle donne vittime di violenza, con o senza figli, prese in carico dai centri antiviolenza o dai servizi sociali, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di accedere a percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa, senza obblighi di attivazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze connesse ai percorsi di protezione;

ulteriori disposizioni hanno rafforzato le condizioni di accesso alla misura, anche per le donne straniere titolari di permessi di soggiorno per casi speciali, riconoscendo l'importanza di garantire un sostegno economico effettivo alle vittime di violenza domestica;

secondo i dati diffusi dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 25 novembre 2025 risultavano beneficiarie dell'assegno di inclusione 2.672 donne vittime di violenza, con il coinvolgimento di 2.885 minori, a testimonianza della rilevanza della misura nel sostenere percorsi di autonomia e protezione;

in vista della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, assume particolare rilievo il consolidamento degli strumenti di inclusione e accompagnamento verso l'indipendenza economica e lavorativa delle vittime –:

quali siano i risultati finora conseguiti attraverso l'assegno di inclusione a sostegno delle donne vittime di violenza, anche con riferimento al numero delle beneficiarie, e quali ulteriori iniziative di competenza si intendano promuovere per rafforzare i percorsi di autonomia economica, inclusione sociale e inserimento lavorativo.

(3-03041)

GUERRA, SCOTTO, FOSSI, GRIBAUDO, LAUS, SARRACINO, CASU, FERRARI, FORNARO e GHIO. — *Al Ministro del la-*

*voro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

dopo quattro anni di misure restrittive in materia previdenziale, che hanno peggiorato le già dure regole della « legge Fornero », smentendo ogni promessa elettorale, nell'ultimo disegno di legge di bilancio della XIX legislatura si profilano nuovi interventi: un taglio della indicizzazione delle pensioni, in parte finalizzato alla costituzione di un fondo che una delle forze di maggioranza ricollega alla possibilità di nuove forme di uscita anticipata;

il taglio della perequazione delle pensioni si pone in continuità con la decisione assunta nella legge di bilancio per il 2023, colpendo in misura crescente quelle di importo superiore a 2.447 euro al mese. E questo a fronte di una inflazione che supera il 5 per cento;

questa stessa ipotesi sembra però messa in discussione dalla stessa maggioranza che l'ha proposta, i cui esponenti si stanno cimentando in un insieme contraddittorio di ipotesi alternative sulla necessità di alzare l'asticella della limitata indicizzazione, senza, sembra, metterne in discussione il meccanismo per fasce, che ha l'effetto perverso per cui chi ha contribuito in misura maggiore può trovarsi a ricevere pensioni uguali a chi ha contributo meno;

nessuna considerazione viene invece dedicata al fatto che per le pensioni minime sia previsto un aumento solo dell'1,48 per cento, contro un'inflazione che ormai supera il 5 per cento;

contravvenendo per la seconda volta nel corso della XIX legislatura all'impegno di salvaguardare il potere d'acquisto delle pensioni, si viola il principio del legittimo affidamento del cittadino nell'azione pubblica e nella stabilità delle regole che deve invece poter valere anche per coloro che già percepiscono un trattamento pensionistico;

parte delle risorse finanziarie risparmiate col taglio alle pensioni, pari a 850 milioni di euro per il prossimo triennio, sono destinate a un fondo a destinazione incerta, su cui si esercitano con proposte diverse i vari rappresentanti della maggioranza, senza che ancora sia stato formalizzato alcun dettaglio ufficiale;

una possibile destinazione sembra poter essere il finanziamento della possibilità di uscita anticipata per una limitata coorte di pensionandi, che niente avrebbe a che vedere con la promessa cancellazione della « legge Fornero » e coi relativi costi a carico dei pensionati –:

quali siano gli effettivi intendimenti del Governo su un tema cruciale per milioni di cittadini come la politica in materia di pensioni, al fine di superare l'attuale fase di incertezza caratterizzata da una ridda di dichiarazioni contrastanti di esponenti dell'Esecutivo e dal diverso posizionamento delle forze di maggioranza. (3-03042)

LUPI, SEMENZATO, BRAMBILLA, CARFAGNA, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, ROMANO e TIRELLI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 35 della Costituzione della Repubblica italiana recita: « La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori ». L'articolo 37 della Costituzione stabilisce che la donna lavoratrice « ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione »;

la violenza sulle donne costituisce un problema sociale che merita l'attenzione continua delle istituzioni, non solo attraverso il contrasto dei fenomeni criminosi, ma anche mediante le misure sociali ed economiche che alleviano le conseguenze dei traumi subiti e rimuovono ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza delle vittime;

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, ha introdotto un esonero contributivo per i

datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del reddito di libertà. La misura prevede l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'INAIL, nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro all'anno;

la disposizione citata valorizza inoltre i datori di lavoro privati che decidono di proseguire e di prolungare il rapporto di lavoro, stabilendo che, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo determinato, anche in somministrazione, l'esonero spetta per dodici mesi dalla data dell'assunzione. Se il contratto è trasformato a tempo indeterminato, l'esonero si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data dell'assunzione. Inoltre, qualora l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione;

i dati registrati dal monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e pubblicati in documenti ufficiali del Parlamento e del Governo rilevano possibili sviluppi ulteriori della misura, anche con riferimento a campagne informative nazionali, affinché possa realizzare pienamente i benefici attesi –:

quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere per favorire l'inserimento lavorativo delle donne che subiscono violenza, anche con riferimento all'esonero contributivo per i datori di lavoro privati, al fine di promuovere l'elevazione professionale delle vittime e concorrere a rimuovere gli ostacoli sociali ed economici che ne limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza. (3-03043)

MARI, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, FRATOIANNI, GRIMALDI, PICCOLOTTI e ZARATTI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

secondo una nota dell'ISTAT del 16 novembre 2026, tra il primo trimestre del 2021 e il terzo trimestre del 2026, in Italia le retribuzioni contrattuali orarie sono diminuite in termini reali dell'8,6 per cento. Secondo l'Ocse, l'Italia si colloca tra i Paesi che hanno registrato le peggiori perdite di potere d'acquisto negli ultimi 5 anni e che hanno avuto il più debole recupero dei salari reali rispetto all'inflazione;

nell'audizione parlamentare del 12 ottobre 2026, inoltre, l'ISTAT ha evidenziato come nel 2026 il lento e moderato recupero delle retribuzioni reali avviato dal quarto trimestre del 2023 si è interrotto, riportando nel secondo e terzo trimestre del 2026 la crescita delle retribuzioni contrattuali in termini nominali nuovamente al di sotto di quella dei prezzi, con la crescita delle retribuzioni nel settore privato 2 punti percentuali inferiore a quella misurata attraverso l'indice IPCA;

secondo alcune stime presentate dall'ISTAT nell'audizione dell'11 novembre 2026, l'insieme delle misure introdotte dal Governo a partire dal 2022, comprese quelle contenute nel disegno di legge di bilancio in esame, porterebbero a un vantaggio medio accumulato, in termini di minore imposte e maggiori benefici fiscali, sostanzialmente azzerato dal drenaggio fiscale determinato dall'inflazione;

come è stato evidenziato inoltre dall'Ufficio parlamentare di bilancio (nota del luglio 2026), le misure di natura fiscale costituiscono una risposta *ex post* senza affrontare « le cause strutturali della stagnazione retributiva »;

in un contesto segnato da *shock* energetici e ritardi strutturali nei rinnovi, la contrattazione collettiva, pur svolgendo una funzione fondamentale, non è in grado da sola di garantire il recupero tempestivo del potere d'acquisto, in assenza di una soglia retributiva minima stabilita per legge e di un meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni all'inflazione;

secondo uno studio Eurofound del 2025 sulle professioni a bassa retribuzione, i salari minimi reali sono aumentati pressoché in tutti i Paesi OCSE dotati di un salario minimo legale nazionale, mentre nei sei Paesi europei privi di tale istituto i

minimi salariali stabiliti dalla contrattazione collettiva hanno registrato una diminuzione in termini reali. Tra i Paesi osservati privi di salario minimo legale, l'Italia è quello che presenta il peggiore ritardo nella crescita dei salari –:

quali iniziative di competenza, anche normative, intenda porre in essere, alla luce delle premesse e al di là degli interventi di natura fiscale, al fine di tutelare in modo strutturale il potere d'acquisto delle retribuzioni, anche valutando l'adozione di un salario minimo legale e meccanismi di adeguamento automatico delle retribuzioni all'inflazione effettiva. (3-03044)

BOSCHI, FARAONE, GADDA, DEL BARBA, BONIFAZI, GIACHETTI e MADIA. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

l'aumento del costo della vita, con un'inflazione su base annua del 5,5 per cento registrata dall'ISTAT nel mese di ottobre 2026, rende ancora più urgente garantire che le misure di contrasto alla povertà rispondano alle condizioni di fragilità economica delle famiglie italiane, indipendentemente dalla composizione del nucleo familiare;

come precisato dall'INPS, con il messaggio n. 2906 del 22 settembre 2026, la nuova edizione della Carta prevede l'erogazione di un contributo pari a 500 euro annui, fatta salva l'eventuale rideterminazione dell'importo per il 2027, in favore dei nuclei familiari con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, individuati senza necessità di presentare domanda;

l'articolo 6 del decreto interministeriale del 24 giugno 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 3 agosto 2026, stabilisce, tuttavia, criteri di assegnazione del beneficio che privilegiano i nuclei familiari composti da almeno tre persone, subordinando l'accesso degli altri nuclei all'eventuale disponibilità di carte residue;

tali criteri, unitamente al numero limitato di carte assegnabili, pari a 1.177.597, penalizzano fortemente i nuclei monogenitoriali con un solo figlio, le coppie senza figli, le coppie di anziani e le persone sole, che rischiano di rimanere prive di sostegno alimentare, anche laddove versino in condizioni economiche più gravi rispetto ai nuclei individuati come prioritari;

in Italia oltre 5,4 milioni di persone vivono in condizioni di povertà assoluta, mentre la quota di persone che vivono in famiglie che dichiarano di arrivare a fine mese con grande difficoltà è passata dal 5,8 per cento del 2024 al 7,5 per cento del 2025;

in Italia nell'anno 2025 l'incidenza della povertà assoluta tra le famiglie monogenitoriali con figli minori si attesta all'11,6 per cento, a fronte dell'8 per cento rilevato per il complesso delle famiglie italiane –:

se la Ministra interrogata intenda adottare iniziative di competenza, anche di carattere normativo, a sostegno ai nuclei monogenitoriali con un solo figlio, alle coppie senza figli e alle persone sole, attribuendo carattere prioritario alla condizione di disagio economico e sociale, anche contribuendo a promuovere una revisione dei criteri di assegnazione della Carta « Dedicata a te » e l'incremento delle relative risorse. (3-03045)

CAROTENUTO, AIELLO e TUCCI. — *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. — Per sapere – premesso che:

l'Esecutivo in carica ha abolito il reddito di cittadinanza dal 2024, sostituendolo parzialmente con l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro, due misure fortemente restrittive, che ne hanno cancellato il carattere universale, restringendone i beneficiari;

i dati ufficiali dell'Osservatorio INPS evidenziano come l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro coprano appena il 60 per cento dei vecchi percettori di reddito di cittadinanza, con importi ridotti e requisiti più stringenti, dimezzando la protezione sociale, mentre

ISTAT e Caritas attestano il persistere di un'emergenza povertà in Italia;

l'emergenza salariale è confermata dai dati ISTAT 2026, per cui sarebbero 13 milioni gli italiani in povertà assoluta e relativa, con un malessere socio-economico ancora più diffuso nel Mezzogiorno;

nonostante la riduzione degli stanziamenti destinati al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, continuano a emergere – come confermato da recenti notizie di stampa – frodi e indebite percezioni concernenti l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione e il lavoro, perpetrate con falsi certificati di disabilità, ISEE falsificati, residenze fittizie e patrimoni nascosti;

tali illeciti – dei quali, nonostante le continue richieste di chiarimenti del MoVimento 5 Stelle all'Esecutivo, rimaste inevase, non si conosce l'esatta entità, né per numero di soggetti coinvolti, né per danno patrimoniale – sottraggono risorse destinate alle fasce vulnerabili e minano la coesione sociale, smentendo la narrazione governativa sulla presunta infallibilità dei nuovi filtri di verifica;

alla vulnerabilità nei controlli si somma l'inaccettabile paralisi dell'Esecutivo sul « *bonus* AdI », l'incentivo fino a 3.000 euro previsto per i percettori che avviano un'attività autonoma e il cui decreto attuativo risulta bloccato da oltre tre anni, per un prolungato rimpallo burocratico tra i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, rendendo impossibile per l'INPS erogare il sostegno a chi tenta di integrarsi nel mercato del lavoro;

a fronte di quella che per gli interroganti è la totale inerzia dimostrata dall'Esecutivo, non più rinviabile appare la necessità di un'integrale revisione delle citate misure per colmarne carenze e inefficienze, a favore di uno strumento universale di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale –:

alla luce degli ultimi dati diffusi dalla stampa relativi all'indebita percezione dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro, quali iniziative urgenti e controlli straordinari il Governo intenda disporre, per quanto di competenza, per fermare le continue truffe a danno degli aventi diritto e contestualmente sbloccare il decreto attuativo del « *bonus* AdI » per l'avvio di attività autonome, chiarendo l'ammontare complessivo del fenomeno in termini di risorse pubbliche indebitamente percepite, numero di soggetti coinvolti e danno economico complessivo per lo Stato. (3-03046)

* * *

## *PUBBLICA AMMINISTRAZIONE*

*Interrogazione a risposta scritta:*

ZARATTI. — *Al Ministro per la pubblica amministrazione, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*. — Per sapere – premesso che:

è ancora in corso l'istruttoria dell'interrogazione n. 4-07404, presentata dall'interrogante il 27 marzo 2026, nella quale si evidenziavano diverse criticità relative all'aggiudicazione del progetto di riqualificazione e gestione del parcheggio Chiana in Roma;

occorre precisare che dall'esame della documentazione tecnica acquisita in ordine ai progetti trasmessi dalle due società partecipanti all'avviso pubblico era emerso palesemente che la società *Vf-Parking* aveva presentato una cospicua documentazione progettuale afferente al progetto di fattibilità tecnico economica, mentre la documentazione presentata dalla società *Sp-srl+Siria-srl* risultava non organica e rappresentava una mera idea progettuale non elaborata con l'opportuna documentazione tecnica;

la proposta di *Vf-Parking* rispondeva ai criteri ecosostenibili con la previsione di un impianto fotovoltaico per la produzione di 180 kilowattora per consentire lo scambio di energia sul posto. Inoltre, la previsione di verde verticale avrebbe consentito

l'assorbimento di anidride carbonica in un contesto elevatamente urbanizzato;

per valutare i progetti l'assessore alla mobilità ha chiesto a *Finance active Italia s.r.l.*, società italiana specializzata in consulenza informatica, gestione del debito, previsione dei rischi finanziari e soluzioni *software* per enti pubblici, imprese e istituzioni finanziarie, una valutazione comparativa sui PEF depositati da *Sp s.r.l.* e *Vf Parking s.r.l.*;

il 16 giugno 2026 *Finance active Italia* ha consegnato all'assessore alla mobilità un dettagliato riscontro sui due piani economico-finanziari, con le seguenti valutazioni: « Con riferimento al piano economico-finanziario presentato da *Sp s.r.l.*, si evidenzia come, allo stato attuale, il piano presenti rilevanti criticità sotto il profilo della struttura del modello, della sostenibilità economico-finanziaria, della coerenza degli indicatori e dell'impostazione complessiva della struttura finanziaria, tali da limitarne in modo significativo l'utilizzo quale strumento a supporto delle valutazioni dell'Amministrazione. Si rileva la presenza di diversi errori nel modello trasmesso che compromettono l'affidabilità delle elaborazioni e rendono, allo stato, inattendibili i principali valori sintetici riportati nella relazione al piano economico-finanziario (...) Tale circostanza incide direttamente sulla possibilità di utilizzare il piano ai fini di una valutazione consapevole della sostenibilità dell'iniziativa », mentre con riferimento al piano economico-finanziario presentato da *Vf parking srl*, *Finance active Italia* afferma che: « si evidenzia, in via comparativa, come lo stesso presenti una struttura significativamente più completa, coerente e allineata alle prassi di mercato, con piena rappresentazione degli indicatori di redditività e sostenibilità e una modellazione analitica dei flussi di cassa. Ciò consente una valutazione più trasparente e verificabile dell'equilibrio economico finanziario e della finanziabilità dell'iniziativa »;

il piano economico-finanziario è indispensabile e obbligatorio per legge nei progetti di Partenariato Pubblico-Privato (PPP), nella finanza di progetto (articolo 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023);

con la sentenza n. 5196 del 2025 pubblicata il 13 giugno 2026, il Consiglio di Stato è finalmente intervenuto sul controverso tema della natura e dell'obbligatorietà o meno, nell'ambito delle concessioni pubbliche, del piano economico-finanziario, concepito quale documento ormai essenziale per il successo dei contratti pubblici in quanto finalizzato a verificare l'equilibrio economico-finanziario di un progetto ed a valutarne la fattibilità e sostenibilità, anche alla luce dell'evoluzione normativa sempre più volta a garantire una maggiore trasparenza e responsabilità nella gestione delle risorse pubbliche;

nonostante ciò l'amministrazione, con determinazione dirigenziale prot. n. QG/20076/2026 ha concluso, *ex* articolo 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la valutazione delle proposte affidando, ad avviso dell'interrogante, indebitamente la realizzazione dell'opera a *S.p. srl*;

tale *iter* appare a giudizio dell'interrogante contrario ad ogni principio di buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa –:

alla luce di quanto esposto in premessa, quali iniziative di competenza, anche a carattere normativo, intendano assumere per rafforzare la trasparenza, sostenibilità e la tutela dell'ambiente negli affidamenti di opere pubbliche. (4-09708)

* * *

## *SALUTE*

*Interpellanza urgente*
*(ex articolo 138-bis del regolamento):*

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

l'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, stabilisce l'obbligo preciso, entro il mese di febbraio di ogni anno, per il Ministro della salute di presentare al

Parlamento una relazione sull'attuazione della legge e sui suoi effetti, anche con riferimento alla prevenzione; le regioni, a loro volta, sono tenute a trasmettere le informazioni necessarie entro il mese di gennaio;

tale adempimento non rappresenta una formalità burocratica, ma uno strumento fondamentale di trasparenza e di controllo democratico, indispensabile affinché il Parlamento possa verificare se e in quale misura il diritto all'interruzione volontaria di gravidanza sia concretamente garantito su tutto il territorio nazionale;

i ritardi nella trasmissione della relazione hanno assunto, negli ultimi anni, dimensioni ormai inaccettabili e preoccupanti; la relazione relativa ai dati del 2022 è stata pubblicata soltanto il 5 dicembre 2024, mentre quella relativa ai dati del 2023, che avrebbe dovuto essere presentata entro febbraio 2025, è stata trasmessa al Parlamento soltanto il 6 marzo 2026 e pubblicata sul portale del Ministero il successivo 24 marzo 2026;

alla data odierna, non risulta ancora pubblicata né trasmessa al Parlamento la relazione relativa ai dati del 2024, la cui presentazione era dovuta entro febbraio 2026; si tratta, dunque, di un ulteriore ritardo di quasi nove mesi, che si aggiunge a una sistematica inosservanza delle scadenze previste dalla legge;

la gravità della situazione era già stata denunciata attraverso precedenti iniziative parlamentari e, in particolare, da ultimo con l'interpellanza urgente n. 2-00709, discussa il 7 novembre 2025; in quella sede Governo aveva riconosciuto apertamente che il ritardo nella trasmissione della relazione era un problema noto, richiamando la complessità del processo di raccolta dei dati e il coinvolgimento di diversi soggetti istituzionali;

a parere degli interpellanti, una giustificazione inaccettabile allora e che non può essere ulteriormente accettata anche oggi soprattutto perché un ritardo così duraturo non ha precedenti; la complessità della raccolta dei dati non esonera il Ministero della salute dal rispetto di un obbligo stabilito dalla legge da quasi cinquant'anni, né può essere il Parlamento a dover inseguire il Ministero per ottenere informazioni che quest'ultimo è tenuto a trasmettere autonomamente e nei tempi prescritti;

a distanza di un anno, nulla è cambiato e ancora oggi ci si trova a richiedere i dati al Ministero;

la disponibilità di dati aggiornati e completi è indispensabile per verificare le condizioni effettive di accesso all'Igv, le differenze territoriali, la distribuzione delle strutture che garantiscono il servizio, l'incidenza dell'obiezione di coscienza, i tempi di attesa e le difficoltà incontrate dalle donne, che vogliono interrompere una gravidanza; senza queste informazioni, il Parlamento viene privato degli strumenti necessari per valutare l'effettiva applicazione della legge n. 194 del 1978;

a giudizio degli interpellanti è inaccettabile che, su una materia che investe la salute, l'autodeterminazione e i diritti delle donne, la trasparenza delle istituzioni sia assente;

il ritardo nella pubblicazione dei dati non è un fatto neutro ma impedisce di individuare tempestivamente le criticità, ostacola la programmazione sanitaria e finisce per rendere meno visibili le disuguaglianze nell'accesso a un diritto riconosciuto dalla legge —:

quali siano le ragioni per le quali il Ministro interpellato continui a non rispettare l'obbligo previsto dall'articolo 16 della legge n. 194 del 1978, quali responsabilità politiche e amministrative intenda assumersi, anche alla luce della risposta fornita di cui in premessa, per il reiterato ritardo nella trasmissione delle relazioni annuali;

se il Ministero sia già in possesso dei dati necessari relativi all'anno 2024 e quando intenda finalmente trasmettere al Parlamento e rendere pubblica la relativa relazione;

quali misure concrete e vincolanti di competenza intenda adottare affinché, a

partire dalla prossima scadenza, venga finalmente rispettato il termine di legge, garantendo la pubblicazione tempestiva, completa e in formato aperto dei dati, con un livello di dettaglio territoriale e per singola struttura sanitaria.

(2-00991) « Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi ».

*Interrogazioni a risposta scritta:*

CIANCITTO. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere – premesso che:

il tumore del pancreas rappresenta una delle patologie oncologiche a più elevata mortalità, frequentemente diagnosticata in fase avanzata o metastatica e caratterizzata da limitate possibilità terapeutiche, rendendo particolarmente rilevante la tempestiva disponibilità di nuovi trattamenti in grado di migliorare la sopravvivenza dei pazienti;

il daraxonrasib, commercializzato con la denominazione Rasonque, è un nuovo farmaco oncologico a bersaglio molecolare che, sulla base dei risultati degli studi clinici, ha dimostrato un miglioramento significativo della sopravvivenza globale rispetto alla chemioterapia *standard* nei pazienti affetti da adenocarcinoma pancreatico metastatico precedentemente trattati;

il 16 novembre 2026 la Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio del medicinale per il trattamento dei pazienti adulti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già sottoposti ad almeno una precedente terapia sistemica, mentre in Italia resta da completare il procedimento di valutazione del prezzo e della rimborsabilità da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (Aifa);

con comunicato del 18 novembre 2026, Aifa ha reso noto di aver già avviato una valutazione progressiva dei dati disponibili, secondo un approccio di *rolling review*, al fine di ottimizzare i tempi della procedura e favorire un accesso quanto più rapido ed equo alla terapia;

in un'intervista pubblicata il 20 novembre 2026 da *Tgcom24*, il professor Roberto Bollina, direttore del Dipartimento di Oncologia dell'Asst Rhodense, ha richiamato l'attenzione sulla necessità di accelerare l'accesso al daraxonrasib, evidenziando come, nei pazienti affetti da malattia metastatica, anche pochi mesi di attesa possano compromettere la possibilità di beneficiare di un trattamento terapeutico;

il caso del noto conduttore radiofonico Max Parisi, affetto da adenocarcinoma pancreatico metastatico, ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà di accesso alle terapie oncologiche innovative, dopo che lo stesso si è recato negli Stati Uniti per sottoporsi al trattamento con daraxonrasib, riferendo una significativa regressione della malattia e un miglioramento delle proprie condizioni cliniche. La vicenda ha inoltre evidenziato gli elevati costi del farmaco e l'esigenza di favorire un accesso alle cure non condizionato dalle disponibilità economiche dei pazienti;

nelle scorse settimane la regione Lombardia ha autorizzato, attraverso l'Asst di Lecco, l'acquisto del medicinale negli Stati Uniti per una paziente affetta da adenocarcinoma pancreatico metastatico, assumendone il relativo costo e offrendo un esempio concreto di intervento finalizzato a garantire l'accesso tempestivo a una nuova opportunità terapeutica;

la normativa vigente contempla specifici strumenti di accesso anticipato ai trattamenti farmacologici, tra cui quelli previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017 in materia di uso terapeutico di medicinali sottoposti a sperimentazione clinica e dal Fondo nazionale Aifa di cui all'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la cui applicabilità richiede la verifica dei rispettivi presupposti;

appare pertanto opportuno proseguire nelle iniziative già intraprese per favorire un accesso tempestivo ed equo alle nuove terapie, nel rispetto delle valutazioni

scientifiche e delle competenze delle autorità preposte –:

se il Ministro interrogato, anche in raccordo con Aifa, possa fornire aggiornamenti sullo stato della procedura di valutazione del daraxonrasib e sulle tempistiche previste per la definizione delle condizioni di prezzo e rimborsabilità, posta l'esigenza di pervenire a una rapida conclusione del procedimento;

se intenda promuovere iniziative di competenza, anche in raccordo con le regioni e con il supporto tecnico-scientifico di Aifa, per favorire l'adozione di criteri clinici omogenei e procedure condivise di accesso ai farmaci oncologici innovativi, assicurando ai pazienti eleggibili pari opportunità terapeutiche sull'intero territorio nazionale. (4-09702)

MAGI. — *Al Ministro della salute*. — Per sapere – premesso che:

secondo quanto riportato da « *Il Post* » il 26 ottobre 2026, il fallimento di *Bedrocan*, storico fornitore olandese di *cannabis* per uso medico, rischia di aggravare le difficoltà di approvvigionamento in Italia, dove la produzione nazionale non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno;

il 7 ottobre 2026 il Tribunale dei Paesi Bassi settentrionali ha dichiarato il fallimento di *Bedrocan Nederland* e *Bedrocan International*, dopo la sospensione dei pagamenti richiesta nel settembre 2026;

il Governo olandese ha avviato una riforma per superare il monopolio pubblico sulla commercializzazione della *cannabis* terapeutica e consentire, in futuro, ai produttori autorizzati di rifornire direttamente le farmacie;

in tale contesto, dal 1° gennaio 2026 è cessato il contratto tra *Bedrocan* e il *Bureau voor Medicinale* Cannabis (Bmc), organismo governativo olandese responsabile delle forniture;

con comunicazione al Parlamento del 3 luglio 2026, il Governo dei Paesi Bassi ha annunciato la cessazione delle esportazioni del Bmc entro la fine dell'anno, precisando che le autorità e gli operatori europei interessati ne sarebbero stati informati;

in Italia, il decreto del Ministro della salute 9 novembre 2015 disciplina l'impiego medico di preparazioni a base di *cannabis* per specifiche condizioni cliniche, tra cui il dolore cronico e la spasticità associata alla sclerosi multipla, rendendo essenziale la continuità dell'accesso alle terapie prescritte;

secondo i dati pubblicati dal Ministero della salute, nel 2024 lo Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze ha distribuito alle farmacie circa 211 chilogrammi di *cannabis*, a fronte di una distribuzione complessiva nazionale di circa 1.695 chilogrammi, comprendente i prodotti importati. Per il 2026 il fabbisogno nazionale di infiorescenze è stimato in 2.400 chilogrammi, confermando la rilevanza delle forniture estere;

l'Istituto superiore di sanità ha pubblicato dati sulle prescrizioni magistrali fino al 2024, mentre non risultano pubblicamente disponibili informazioni altrettanto aggiornate per il 2025 e il 2026 sul numero dei pazienti trattati, sulle indicazioni terapeutiche e sulla distribuzione territoriale, indispensabili anche per individuare eventuali disparità nell'accesso alle cure –:

quali iniziative il Governo intenda assumere per garantire la continuità delle terapie a base di *cannabis*, anche alla luce dell'annunciata interruzione delle esportazioni olandesi, nonché per rafforzare la produzione nazionale e diversificare stabilmente gli approvvigionamenti, nel rispetto dell'articolo 32 della Costituzione;

quali siano i risultati del monitoraggio delle giacenze e le misure previste per prevenire carenze nel 2027, e se intenda adottare iniziative volte a rendere disponibili i dati aggiornati al 2025 e al 2026 relativi al numero dei pazienti in trattamento, alle indicazioni terapeutiche e alla loro distribuzione regionale, anche al fine

di individuare e contrastare eventuali disparità territoriali nell'accesso alle cure.

(4-09706)

* * *

## *UNIVERSITÀ E RICERCA*

*Interrogazione a risposta scritta:*

PANDOLFO, TONI RICCIARDI e MANZI. — *Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro per la pubblica amministrazione*. — Per sapere – premesso che:

il Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr), principale ente pubblico di ricerca italiano, svolge un ruolo strategico per lo sviluppo scientifico, tecnologico ed economico del Paese, con attività finanziate da risorse ordinarie e da programmi nazionali, europei e internazionali;

da molti anni il Cnr ricorre a personale a tempo determinato per attività di ricerca, gestione e supporto tecnico-scientifico, determinando un precariato strutturale che riguarda ricercatori, tecnologi e altre figure professionali, con significativa anzianità di servizio;

indipendentemente dalla fonte di finanziamento, queste professionalità hanno contribuito alla continuità delle attività scientifiche, al raggiungimento degli obiettivi, ai risultati, al trasferimento tecnologico e alla capacità del Cnr di acquisire nuovi finanziamenti;

nel marzo 2026 il Cnr ha approvato l'elenco del personale idoneo alla stabilizzazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 75 del 2017: a fronte di 691 idonei, sono state disposte 185 assunzioni a tempo indeterminato;

restano pertanto 506 lavoratrici e lavoratori idonei e non stabilizzati: di questi, 328, titolari di un contratto attivo a quella data, sono rimasti in servizio con proroga fino al 31 gennaio 2027, mentre 178, privi di contratto attivo a quella data, non sono stati rinnovati e hanno lasciato l'ente, pur avendo superato la verifica;

a tale platea si aggiungono gli aventi diritto alle procedure concorsuali riservate di cui all'articolo 20, comma 2, del medesimo decreto, stimati in circa 200 unità; le misure adottate non hanno consentito il superamento del precariato storico dell'ente;

l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 prevede strumenti per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni, la cui attuazione richiede adeguate risorse e una programmazione coerente con le scadenze normative;

ulteriori criticità derivano dalle recenti disposizioni del Cnr per i contratti a tempo determinato nell'ambito delle progettualità PN Ric 2021-2027, che riguardano circa 100 posizioni e prevederebbero un limite di 30 mesi all'interno di un tetto complessivo di 36 mesi, con il rischio di interrompere la continuità lavorativa di personale impegnato nelle attività scientifiche;

il mancato completamento delle stabilizzazioni e l'eventuale interruzione dei rapporti di lavoro rischiano di determinare un impoverimento del patrimonio scientifico e tecnologico del Cnr, compromettendo la continuità della ricerca e vanificando gli investimenti per la formazione del personale –:

se il Governo intenda assumere iniziative normative volte a prevedere un finanziamento straordinario e vincolato alla stabilizzazione del personale precario storico del Cnr per consentire il completamento delle procedure previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, in favore dei 506 idonei non ancora stabilizzati, mediante lo scorrimento dell'elenco, e l'attivazione delle procedure concorsuali riservate previste dal comma 2, e se intenda altresì adottare iniziative normative per prorogare oltre il 31 dicembre 2026 l'applicabilità delle disposizioni in materia di stabilizzazione, per garantire opportunità di stabilizzazione anche ai 178 idonei attualmente privi di contratto, assi-

curando che, alla scadenza del 31 gennaio 2027, i 328 idonei oggi in servizio in regime di proroga non vedano cessare il proprio rapporto di lavoro;

se il Governo intenda promuovere, per quanto di competenza, una revisione dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato introdotti per le progettualità PN Ric 2021-2027 e adottare misure che garantiscano la continuità occupazionale del personale precario evitando che il passaggio tra fonti di finanziamento o la conclusione dei progetti comportino la perdita di competenze consolidate. (4-09704)

*Stabilimenti Tipografici*
*Carlo Colombo S. p. A.*



*19ALB0224990*